

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1962**

Disposizioni per l'adempimento  
degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge  
europea 2014

giugno 2015  
n. 226



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1962**

Disposizioni per l'adempimento  
degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge  
europea 2014

giugno 2015  
n. 226



## INDICE

PREMESSA .....	9
SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	29
<b>Articolo 1</b> <i>(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 2</b> <i>(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 3</b> <i>(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 4</b> <i>(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e modificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 7</b> <i>(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 8</b> <i>(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)</i>	
Scheda di lettura.....	71

<b>Articolo 9</b> <i>(Disposizioni relative ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso». Procedure d'infrazione 2012/4094)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 10</b> <i>(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Ex-Articolo 10</b> <i>(Disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Procedura di infrazione 2008/2097)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 11</b> <i>(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 12</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088)</i>	
Scheda di lettura.....	97
<b>Articolo 13</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 14</b> <i>(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 15</b> <i>(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 16</b> <i>(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)</i>	
Scheda di lettura.....	115
<b>Articolo 17</b> <i>(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)</i>	
Scheda di lettura.....	117

<b>Articolo 18</b> <i>(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>Articolo 19</b> <i>(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)</i>	
Scheda di lettura.....	127
<b>Articolo 20</b> <i>(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE – Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)</i>	
Scheda di lettura.....	131
<b>Articolo 21</b> <i>(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)</i>	
Scheda di lettura.....	137
<b>Articolo 22</b> <i>(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)</i>	
Scheda di lettura.....	143
<b>Articolo 23</b> <i>(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123)</i>	
Scheda di lettura.....	147
<b>Articolo 24</b> <i>(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio- Caso EU-PILOT 7334/15/CLIM)</i>	
Scheda di lettura.....	157
<b>Articolo 25</b> <i>(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014)</i>	
Scheda di lettura.....	159
<b>Articolo 26</b> <i>(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286)</i>	
Scheda di lettura.....	163

<b>Articolo 27</b> <i>(Capacità europea di risposta emergenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	167
<b>Articolo 28</b> <i>(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)</i>	
Scheda di lettura.....	171
<b>Articolo 29</b> <i>(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)</i>	
Scheda di lettura.....	173
<b>Articolo 30</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	179

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame, recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 (A.C. n. 2977) in base alle disposizioni dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La Camera lo ha approvato il 10 giugno 2015, dopo aver apportato alcune modificazioni, e lo ha trasmesso al Senato dove ha assunto il numero di A.S. 1962.

La legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formulazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'UE, per la fase discendente ha introdotto una procedura che prevede la presentazione da parte del Governo annualmente di due disegni di legge: di delegazione europea e di legge europea. La *legge di delegazione europea* contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, la *legge europea* contiene invece norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

L'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 prevede inoltre espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea.

Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 la legge europea contiene le seguenti disposizioni:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

- c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
- d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
- e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 41 della stessa legge n. 234 per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a **procedure di pre-infrazione**, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, **di infrazione**, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il **sistema EU PILOT** (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio - trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

In attuazione della legge n. 234 del 2012, con riferimento all'anno 2013, sono state approvate la legge europea 2013 ([legge 6 agosto 2013, n. 96](#)) e la legge europea 2013 *bis* ([legge 30 ottobre 2014, n. 161](#)).

Con riferimento all'anno 2014 - oltre al disegno di legge in esame - il Governo ha presentato al Senato ([A.S. n. 1758](#)) il disegno di legge di

delegazione europea 2014, approvato il 14 maggio 2015 e attualmente in corso di esame alla Camera dei deputati, con il numero di [A.C. n. 3123](#). Il disegno di legge contiene disposizioni di delega per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella GUCE dopo la data del 22 novembre 2013, cioè la data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 *secondo semestre* (divenuto la [legge 7 ottobre 2014, n. 154](#)).



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



### **Articolo 1**

*(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)*

L'**articolo 1** abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, nonché in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale. La norma interviene in particolare a tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)*

L'**articolo 2**, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

### **Articolo 3**

*(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)*

L'**articolo 3** modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente elencati nella licenza di esercizio e limitando ai soli casi di apparati di radiocomunicazioni obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare la necessità di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.

#### **Articolo 4**

*(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)*

L'**articolo 4** disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)) allo scopo di chiudere un caso aperto a livello UE (EU Pilot 3473/12/INSO) consentendo l'assegnazione delle citate frequenze - oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate - anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione.

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)*

L'**articolo 5**, finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)) introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi; viene distinta la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal Ministero dello sviluppo economico per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi. La misura dei diritti amministrativi dovuti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la copertura delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge sarà determinata in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso. E' rideterminato l'importo dei diritti amministrativi dovuti al Ministero dello sviluppo economico distinguendo i contributi dovuti per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre da quelli dovuti dai medesimi operatori di rete per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio.

### **Articolo 6**

*(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)*

L'**articolo 6** interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali, dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea, limitando **tale esclusione al verificarsi della** duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

### **Articolo 7**

*(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)*

L'**articolo 7** modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità - per il richiedente o l'eventuale mandatario - di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

### **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)*

L'**articolo 8** modifica la disciplina transitoria applicabile agli "affidamenti diretti" di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Dispone che siano salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 da società da queste controllate alla medesima data.

Tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza.

Introduce una disposizione per giungere alla chiusura degli affidamenti assentiti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa a seguito di operazioni societarie in assenza di procedure conformi alle

norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti. Prescrive che tali affidamenti cessino improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o, se anteriori, alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

### **Articolo 9**

*(Disposizioni relative ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso».  
Procedure d'infrazione 2012/4094)*

L'**articolo 9**, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, al **comma 1** prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura si estenderà anche ai viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese e che essa possa assumere anche la forma della garanzia bancaria. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato, cessa - mercé l'abrogazione dell'articolo 51 del codice medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - il secondo canale, che era previsto a carico dello Stato. Il **comma 2**, comunque, prevede una forma di ultrattività della disciplina dei rimborsi a carico del Fondo, per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di  
infrazione n. 2014/2235)*

L'**articolo 10** prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge.

Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri).

### **Ex-Articolo 10**

*(Disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria.  
Procedura di infrazione 2008/2097)*

**L'articolo 10** è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Esso modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del c.d. "primo pacchetto ferroviario", per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013.

La soppressione della disposizione, si fonda sull'esigenza di evitare sovrapposizioni normative, posto che nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE in materia ferroviaria, cd. direttiva RECAST (atto del Governo n. 159) sono presenti disposizioni finalizzate al superamento del contenzioso europeo.

### **Articolo 11**

*(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n.  
2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)*

**L'articolo 11** interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

### **Articolo 12**

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a  
talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n.  
2012/2088)*

**L'articolo 12** estende la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di "valore trascurabile" di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare.

L'intervento appare finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali le spese di trasporto, in relazione a invii di valore modesto.

### **Articolo 13**

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU)*

L'**articolo 13** modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per superare i rilievi della Commissione europea in merito ai temi degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

### **Articolo 14**

*(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)*

L'**articolo 14** riguarda la realizzazione di un "Registro nazionale degli aiuti", destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale. Ai suddetti fini, la norma interviene sulla disciplina contenuta nella legge n. 234 del 2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea": sostituendo il testo in materia di "modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese" (**comma 1, lettera b**), dell'articolo in esame); recando conseguenti modifiche al testo dedicato agli "aiuti di Stato illegali non rimborsati" (**comma 1, lettera a**), dell'articolo in esame).

Il **comma 2** interviene sulla procedura di redazione e presentazione al Parlamento della Relazione annuale sugli incentivi alle imprese prevista dalla legge n. 266/1997.

### **Articolo 15**

*(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)*

L'**articolo 15** intende dare attuazione alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea. A tal fine, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea.

## **Articolo 16**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)*

L'**articolo 16** concerne l'ambito di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I, del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni, la quale stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo è inerente alla procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, avviata dalla Commissione europea nel marzo 2014.

La novella ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina individuati dalla lett. *g-bis*) dell'art. 88, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

La nuova formulazione esclude i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (secondo la nozione di questi ultimi lavori posta dall'allegato X del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni).

La formulazione vigente esclude, invece, i lavori inerenti ai suddetti impianti, strutture e reti, nonché i piccoli lavori (la cui durata presunta non sia superiore a dieci uomini-giorno) intesi alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non vi sia esposizione di lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni - allegato che reca l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori -.

## **Articolo 17**

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)*

L'**articolo 17** è inteso a completare il recepimento della [direttiva 2009/13/CE](#) del Consiglio, del 16 febbraio 2009, "recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE". In merito, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia, nel novembre 2014, con lettera di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2014/0515.

Il presente **articolo 17** reca due novelle (**commi 1 e 2**), relative, rispettivamente, alla nozione di armatore ed ai lavori vietati ai minori.

### **Articolo 18**

*(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168)*

L'**articolo 18** - inserito dalla Camera - concerne i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. L'articolo è inerente alla procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea, a séguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 ([causa C-233/12](#)).

Con riferimento ai suddetti rapporti di lavoro, si introduce la possibilità del computo (su domanda) dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale resta calcolato esclusivamente in base ai restanti periodi).

### **Articolo 19**

*(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le base di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)*

L'**articolo 19** è inteso al recepimento della [direttiva 2014/64/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina, di cui alla direttiva 64/432/CEE.

La novella di cui alla [direttiva 2014/64/UE](#) reca norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica. Si ricorda che il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico e consente che, a decorrere dalla medesima data, uno Stato membro renda obbligatorio l'uso di identificatori elettronici.

La novella di cui all'**articolo 19** recepisce tali norme di coordinamento (con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina).

## **Articolo 20**

*(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE – Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)*

L'**articolo 20**, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Il **comma 1** prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015. Per il **comma 2**, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati. Ai sensi del **comma 3**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione testé introdotti, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio. Per il **comma 4** restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. Il **comma 5** apporta delle modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, tra l'altro rinviando alle disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

## **Articolo 21**

*(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)*

L'**articolo 21** interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

In relazione alle disposizioni che modificano la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, la

Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, ha emesso, in data 26 novembre 2014, nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

### **Articolo 22**

*(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)*

L'**articolo 22** interviene sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. Si segnala che la norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerenti ed inapplicabili le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.

### **Articolo 23**

*(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123)*

L'**articolo 23** detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e precisamente agli articoli 217, 218, 226, e all'allegato E, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123 relativi al non corretto recepimento della direttiva 94/62/CE ("direttiva imballaggi").

Le modifiche adeguano più precisamente la normativa vigente alle formulazioni del testo della direttiva relative alle definizioni di imballaggi e ai soggetti produttori o utilizzatori, oltre che all'ampiezza dell'ambito di applicazione.

Inoltre mirano a garantire l'immissione sul mercato, senza ostacoli da parte della normativa interna, degli imballaggi conformi alla disciplina recata dalle norme di recepimento della direttiva 94/62/CE. Altre modificazioni della normativa vigente riguardano il procedimento di riciclaggio e la produzione di gas, il soddisfacimento dei requisiti essenziali degli imballaggi per la conformità alla direttiva e gli obiettivi di riciclaggio per i materiali.

#### **Articolo 24**

*(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio-  
Caso EU-PILOT 7334/15/CLIM)*

Al **comma 1**, le lettere a) ed e) prevedono il divieto di stoccaggio di CO<sub>2</sub> in un sito di stoccaggio, il cui complesso di stoccaggio si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali. La lettera b) è, invece, volta a prevedere che la licenza di esplorazione debba includere, se del caso, il monitoraggio delle prove di iniezione. La lettera c) si propone di rendere più coerente la norma sulle prescrizioni degli organi di controllo. Infine, la lettera d) stabilisce che, in caso di controversie transfrontaliere, si applichino le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso e che, se nelle controversie transfrontaliere la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, gli stessi Stati membri avviano consultazioni tra di loro.

#### **Articolo 25**

*(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di  
infrazione n. 2015/4014)*

L'**articolo 25**, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).

In particolare ciò avviene mediante una modifica dell'articolo che prevede che le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, e all'articolo sugli obblighi di detenzione delle scorte specifiche sul territorio italiano: si fa salva l'applicazione a tali fattispecie della disposizione relativa ai diritti di delega in capo ai soggetti obbligati alla detenzione di scorte

## **Articolo 26**

*(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.  
Procedura di infrazione n. 2014/2286)*

L'**articolo 26**, inserito durante l'esame alla Camera, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. "terzo pacchetto energia". La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in materia di:

- piano decennale di sviluppo della rete elettrica;
- disciplina del bilanciamento di merito economico;
- accesso alle infrastrutture transfrontaliere;
- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi.

È prevista inoltre una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, i quali riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dopo aver effettuato il cambio.

## **Articolo 27**

*(Capacità europea di risposta emergenziale)*

L'**articolo 27** reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il **comma 1**, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile.

Il **comma 2** autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).

Il **comma 3** consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.

### **Articolo 28**

*(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

L'**articolo 28**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

### **Articolo 29**

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

L'**articolo 29**, introdotto durante l'esame alla Camera, apporta alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il Comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

### **Articolo 30**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 30** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:

a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978;

b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992;

c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della

presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 1985.

**L'articolo 1** abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, nonché in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale. La norma interviene in particolare a tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

I decreti abrogati sono i seguenti:

- a) il D.M. 6 febbraio 1978 recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», che prevedeva l'obbligo di ottenere una certificazione dell'allora Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni, per chi intendeva immettere sul mercato ricevitori televisivi;

- b) il D.M. 26 marzo 1992, di revisione del precedente decreto ministeriale 6 febbraio 1978, che ha soppresso l'obbligo della certificazione per i ricevitori fabbricati nello Spazio economico europeo sostituendola con la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;
- c) il D.M. 3 agosto 1984 relativo al servizio sperimentale di televideo ed all'immissione in commercio dei relativi televisori;
- d) il D.M. 3 agosto 1984 relativo al sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione ed ai relativi televisori;
- e) il D.M. 29 marzo 1985 recante "Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche".

Si ricorda che dopo il completamento della transizione al digitale terrestre nel luglio 2012 (c.d. *switch off*), a partire dal 1° gennaio 2013 non è più richiesta la presenza di un sintonizzatore analogico per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale (articolo 3-*quinquies*, comma 5, del decreto legge [16/2012](#)<sup>1</sup>).

Si ricorda inoltre che in base alla tecnologia del digitale terrestre, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia trasformato in una frequenza numerica), può essere trasmesso su frequenze terrestri: la compressione del segnale audiovisivo permette di moltiplicare il numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o *multiplex*) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.

Con lettera del 10 ottobre 2014, la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 6868/14/ENTR, ha chiesto alle autorità italiane spiegazioni in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante "Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione", poiché, ad avviso della Commissione, porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.

In particolare il decreto stabilisce che, per poter essere commercializzati in Italia, gli apparecchi televisivi devono ottemperare:

- alla normativa in materia di televideo;
- al piano nazionale delle frequenze (analogiche) che assegna alle autorità la banda 81- 88 MHz per la diffusione del "Canale C" nelle località di Torino e Staletti.

Secondo il decreto la conformità ad entrambi i requisiti va attestata come segue:

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

- quanto agli apparecchi fabbricati nell'UE (e nello Spazio economico europeo), tramite autocertificazione del produttore o importatore dell'apparecchio o - a scelta - un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato da uno Stato membro o dall'ISPT (Istituto superiore per le telecomunicazioni);
- quanto agli apparecchi fabbricati in paese al di fuori dell'UE/SEE, tramite una omologazione ministeriale ai sensi del Decreto ministeriale 6 febbraio 1978.

Ad avviso della Commissione tale disposizione contrasterebbe:

- con la direttiva 2006/95/CE, che stabilisce le regole armonizzate unionali in tema di sicurezza che si applicano alle apparecchiature elettriche destinate ad essere adoperate entro taluni limiti di tensione, e con la direttiva 2004/108/CE, che disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Tali direttive operano infatti una armonizzazione totale degli aspetti che rientrano nel loro campo di applicazione e dispongono che le relative procedure di valutazione di conformità non richiedono l'approvazione di terzi (omologazione) per i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'UE/SEE.
- con l'articolo 34 del TFUE, che vieta le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.



## Articolo 2

*(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)*

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

L'**articolo 2**, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Più in particolare, la norma abroga la disposizione (articolo 36, comma 6, del D.L. 83/2012) che assoggetta ad autorizzazione l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea; l'autorizzazione è attualmente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane. Le disposizioni nazionali prevedono che tale autorizzazione sia rilasciata secondo criteri da determinarsi con successivo decreto di attuazione (mai adottato). In ogni caso, nel rilascio dell'autorizzazione si dovrà considerare se l'impianto estero di produzione rispetta le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti ubicati nel territorio dell'UE. Tale obbligo era stato inizialmente imposto a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente prorogato al 30 giugno 2013.

La norma è oggetto di una procedura di precontenzioso (Caso EU Pilot 3799/12/TRADE) in cui la Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica commerciale. Trattandosi di materia di competenza esclusiva dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 del TFUE, la Commissione chiede all'Italia chiarimenti sul funzionamento del sistema e sui criteri che saranno adottati in sede di attuazione del decreto-legge. Rispondendo ai rilievi della Commissione, con una lettera dell'ottobre 2012 il Ministero per lo sviluppo economico ha osservato in via preliminare che la disposizione nazionale suddetta interviene non in materia di politica commerciale ma piuttosto a tutela dell'ambiente: pertanto, il fondamento giuridico sarebbe non tanto l'articolo 3 del TFUE - che stabilisce la competenza esclusiva dell'UE in materia di politica commerciale - quanto l'articolo 4 che fissa la competenza concorrente in materia di ambiente. L'eventuale limitazione della libera circolazione delle merci sarebbe dunque giustificata dalla difesa dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente. Nella medesima lettera il MISE ha fornito risposta anche ai quesiti posti dalla Commissione, chiarendo che, una volta pronta, la bozza di decreto attuativo sarebbe stata sottoposta al vaglio della Commissione europea e che, nella

definizione dei criteri, si sarebbe fatto riferimento ai principi generali già adottati a livello UE in materia di sostenibilità dei biocarburanti.

### Articolo 3

*(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti: «1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al

pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».

L'**articolo 3** modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, attualmente disciplinato dall'articolo 183 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)).

La norma vigente dell'articolo 183 prevede che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi sia necessaria l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo e che tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, debbano essere elencati nella licenza di esercizio prevista dall'articolo 160 (conservata presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio), mentre per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 183 come novellato dall'articolo in esame, prevede invece che, ferma restando l'autorizzazione all'esercizio previo collaudo, solo gli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare debbano essere elencati nella licenza di esercizio e che gli apparati facoltativi

legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non vadano elencati nella licenza. La disposizione prevede inoltre che l'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica sia soggetta solo al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

Una seconda modifica viene apportata al comma 2 dell'articolo 183, per risolvere una procedura di pre-contenzioso avviata dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5301/13/CNCT). Tale disposizione prevede attualmente che per determinate classi di navi sia possibile affidare l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche ad imprese, a condizione che siano titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella quale devono essere definiti i requisiti per l'espletamento del servizio. La norma pertanto, contrastando in ciò con la normativa comunitaria, subordina l'autorizzazione generale relativa alla fornitura di servizi e/o reti di comunicazione elettronica ad un atto amministrativo.

Il novellato comma 2 provvede pertanto a limitare ai soli casi di apparati di radiocomunicazioni obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, la necessità di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati. In tale caso infatti la limitazione sarebbe possibile in quanto attinente al profilo della sicurezza della navigazione, uno dei casi per i quali è prevista dalle norme comunitarie la possibilità di derogare al principio generale.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 5301/13/CNCT, contesta la compatibilità con la normativa dell'Unione europea dell'articolo 183 del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizi di stazioni radioelettriche a bordo di navi.

In particolare, la Commissione europea fa riferimento al comma 2 del citato articolo che prevede uno specifico regime autorizzatorio per determinate classi di navi: in tal caso, "nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio". Per quanto riguarda invece altre classi di navi l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche sono affidati all'armatore.

Secondo quanto rilevato dalla Commissione europea, sulla base del quadro regolatorio europeo sulle comunicazioni elettroniche (in particolare, direttiva 2002/20/CE, c.d. direttiva autorizzazioni; decisione della Commissione, del 19

marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nell'Unione europea; raccomandazione della Commissione, del 19 marzo 2010, relativa all'autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi), l'autorizzazione generale relativa alla fornitura di servizi e/o reti di comunicazione elettronica non può prevedere l'obbligo di ottenere una decisione esplicita né qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Tuttavia tale regola può essere derogata in casi specifici, laddove sia necessaria per proteggere alcuni interessi come la salute e la sicurezza pubblica.

A parere della Commissione, la normativa europea non esclude pertanto la possibilità di un regime autorizzatorio specifico per le trasmissioni radio necessarie per la sicurezza della navigazione. Quel che a parere della Commissione non è chiaro dalla formulazione dell'articolo 183 è se tale regime specifico si applichi anche ad altri tipi di servizi e reti di comunicazione che non vengono utilizzati per le comunicazioni necessarie alla navigazione e dunque non hanno influenza sulla sicurezza.

La modifica introdotta con l'articolo in esame è dunque volta a risolvere i dubbi posti dalla Commissione, prevedendo una semplificazione e un chiarimento del regime autorizzatorio che, con la nuova formulazione dell'articolo 183, sarà differenziato a seconda che si tratti di apparecchiature necessarie per la salvaguardia della vita umana in mare o di apparecchiature facoltative installate a bordo delle navi per fornire all'utenza servizi a favore dell'equipaggio e dei passeggeri, come ad esempio i servizi di connettività a banda larga.



#### **Articolo 4**

*(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)*

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. -- (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). -- 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione -- Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le

trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».

L'**articolo 4** disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)<sup>2</sup>).

La norma ha lo scopo di chiudere un caso aperto a livello UE (EU Pilot 3473/12/INSO) attraverso la modifica al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per consentire l'assegnazione delle citate frequenze - oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate - anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione.

Secondo il nuovo articolo 24-bis, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza possono essere assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per le trasmissioni di radiodiffusione sonora anche a soggetti nuovi entranti, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico previsti dal Testo Unico e con i relativi piani di sviluppo, nonché nel rispetto delle frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia, secondo le regole stabilite

---

<sup>2</sup> Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

dall'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975.

Si ricorda che il Ministero dello Sviluppo economico riserva, come previsto dall'articolo 13 comma 5 del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09/CONS, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, RAI, un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico, previsti dal Testo Unico e dal contratto di servizio.

L'articolo 24-*bis* dispone altresì la previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione, tenuto conto di alcuni principi del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)): il principio dell'articolo 27, comma 5 (rilascio mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate), e quello dell'articolo 29, comma 3 (i criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi dell'attività di regolamentazione del Codice e della gestione efficiente delle radiofrequenze), e, inoltre, in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.

Si ricorda che la disciplina nazionale prevedeva che, in attesa che venisse adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche analogiche, i diritti d'uso delle stesse fossero conferite ai soli soggetti legittimamente operanti alla data del 30 settembre 2001. L'adozione di tale piano è stata subordinata all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato nel 2012 i diritti d'uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in conformità a quanto previsto dal piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico, approvato dall'AGCOM con Delibera n. 180/12/CONS. Il primo progetto pilota ha interessato le province di Trento e Bolzano. Successivamente l'Autorità, con Delibera n. 602/14/CONS, ha esteso il piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale alle Regioni Valle d'Aosta e Umbria, ciascuna delle quali costituenti un bacino d'utenza, ed alle Province di Torino e Cuneo, costituenti un bacino di utenza unico.

Si ricorda altresì che si è chiusa, il 5 settembre 2014, la Consultazione del MISE sul Piano di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) - che costituisce il piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 3473/12/INSO, ha chiesto chiarimenti all'Italia in merito alle disposizioni sulle assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni radio analogiche in AM contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e nel citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005).

Come ricordato dalla Commissione europea, la normativa dell'UE (direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica) vieta agli Stati membri di attribuire diritti ad un numero limitato di imprese, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, con ciò influenzando sulla possibilità di altre imprese di fornire gli stessi servizi di comunicazione elettronica.

Le disposizioni nazionali richiamate prevedono che, in attesa che venga adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche analogiche, i diritti d'uso delle stesse siano conferite ai soli soggetti legittimamente operanti alla data del 30 settembre 2001. L'adozione di tale piano è stata subordinata all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.

Tuttavia, alla Commissione risulta che, pur essendo stati adottati il piano nazionale per l'assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale e i relativi regolamenti per l'avvio delle trasmissioni, non si sia proceduto per quanto riguarda l'adozione del piano per le frequenze analogiche, impedendo in tal modo l'accesso a nuovi soggetti.



## Articolo 5

*(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)*

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.

2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

b) all'allegato n. 10:

1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in

numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;

2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. -- (*Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre*). -  
- 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma

1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;

b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;

c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;

d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;

e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;

f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;

g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;

3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (*Contributi annui per i collegamenti in ponte radio*). -- 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento

monodirezionale:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».

**L'articolo 5** è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)), di seguito Codice.

Il 26 aprile 2013, inviando all'Italia una lettera di costituzione in mora, la Commissione europea ha dato avvio alla procedura di infrazione n. 2013/4020 per non conformità di alcune disposizioni del Codice con la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni). Il 10 luglio 2014, non ritenendo soddisfacenti le osservazioni avanzate dalla autorità italiana, la Commissione ha emesso un parere motivato.

Le contestazioni avanzate riguardano:

- il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE), in qualità di autorità nazionale di regolamentazione, nonché dei diritti amministrativi dallo stesso richiesti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica. Tale obbligo è disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni;
- la non proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di comunicazione. Per l'imposizione di tali diritti l'Italia ha adottato un criterio semi-forfettario, subordinato alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta<sup>3</sup>, che a parere della Commissione si rivela discriminatorio, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese. Con ciò l'Italia sarebbe venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, la quale stabilisce che i diritti amministrativi coprano complessivamente i soli costi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime autorizzatorio e che siano imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente.

Il Governo ha formulato, in risposta alla lettera di messa in mora, alcuni chiarimenti ed osservazioni. In merito al primo rilievo, ad avviso del Governo non esiste nella normativa nazionale l'obbligo alla presentazione di un rendiconto; tuttavia, è stato fornito alla Commissione un rendiconto da cui risulta un ammontare di 11.838.000 euro

---

<sup>3</sup> I diritti amministrativi sono riscossi sulla base di tre soglie relative alla popolazione dei comuni serviti dall'impresa: 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro;  
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro  
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro.

per i diritti e di 14.450.424 euro per i costi, con ciò rilevando che i diritti amministrativi richiesti sono proporzionati, dal momento che risultano inferiori ai costi sostenuti, in coerenza con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) della direttiva<sup>4</sup>.

La Commissione ha replicato rilevando, in primo luogo, che il fatto di rispettare il livello dei diritti riscossi non esime dall'obbligo di trasparenza previsto dal successivo paragrafo del medesimo articolo della direttiva<sup>5</sup> e, in secondo luogo, che la presentazione di un rendiconto nell'ambito di una procedura di infrazione non esonera dall'introdurre tale obbligo in maniera vincolate nella normativa nazionale.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, il Governo ha osservato che il criterio adottato nella normativa italiana per la quantificazione dei diritti amministrativi - vale a dire la popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta - è in linea con il precedente sistema di riscossione, previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che non è mai stato oggetto di contestazioni da parte della Commissione. Oltretutto, sempre secondo il Governo, tale criterio, considerando il potenziale di linee che possono essere servite dall'operatore autorizzato, terrebbe conto di conseguenza anche delle dimensioni dell'impresa, garantendo un valore stabile che non cambia nel tempo come invece il fatturato. Infine, un onere calcolato sulla base del fatturato avrebbe secondo le autorità italiane un effetto disincentivante alla crescita delle imprese e potrebbe rappresentare un ostacolo di natura patrimoniale alla procedura di liberalizzazione.

La Commissione ha replicato rilevando come il criterio adottato dall'Italia non preveda una soglia di esenzione *de minimis* per i nuovi operatori e non abbia alcun nesso con la reale portata della rete installata, del fatturato e dei clienti serviti.

Secondo la Commissione, sulla base di tale criterio, a titolo esemplificativo, una rete molto piccola in un comune densamente popolato può essere soggetta al pagamento di contributi molto elevati, pari a quelli dovuti da un'impresa che collega effettivamente diverse migliaia o diversi milioni di linee nella stessa area (i diritti amministrativi per le aree con una popolazione compresa tra 200.000 e 10 milioni di abitanti sono della medesima entità). Oltretutto, come rilevato dai dati forniti dall'AGCOM, circa il 40% dei fornitori presenta un fatturato inferiore ai 500.000 euro: per un numero significativo di loro, l'applicazione del criterio indicato dalle autorità italiane potrebbe comportare il pagamento di diritti amministrativi pari a un 20% del fatturato. Ne risulta che il criterio italiano non sembra proporzionato, in particolare alla luce dell'obiettivo di ridurre le barriere amministrative all'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Tra l'altro, sempre sulla base dei dati forniti dall'AGCOM, i fornitori che sono sopra i 500.000 euro hanno fatturati molto elevati (circa 199 milioni di euro) e quindi per loro il contributo previsto pesa in maniera molto più limitata. Dunque il criterio adottato dall'Italia viola secondo

---

<sup>4</sup> In base a tale disposizione i diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso: a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione.

<sup>5</sup> In base a tale disposizione, le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

la Commissione anche il principio di non discriminazione. Quanto all'obiezione da parte delle autorità italiane, secondo cui un parametro basato sul fatturato sarebbe discriminatorio - in quanto comporterebbe il pagamento di un importo diverso per ciascun operatore - e disincentivante rispetto all'espansione delle attività, la Commissione rileva che tale criterio è espressamente menzionato al considerando 31 della direttiva autorizzazioni come un possibile criterio di ripartizione leale.

**L'articolo 5, comma 1, lettera a)** novella l'articolo 34 del Codice che consente (comma 1, non novellato) l'imposizione, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, di diritti amministrativi i quali:

- sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
- coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione:
  - del regime di autorizzazione generale;
  - dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2 (prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale) ivi compresi i costi;
    - di cooperazione internazionale;
    - di armonizzazione e di standardizzazione;
    - di analisi di mercato;
    - di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato;
    - di preparazione e di applicazione:
      - del diritto derivato;
      - delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione.

Le disposizioni recate dalla formulazione dell'articolo 34 hanno ingenerato numerosi contenziosi amministrativi, fino all'interessamento della Corte di Giustizia la quale, con la sentenza del 18 luglio 2013 (cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12), ha stabilito la compatibilità comunitaria del sistema di finanziamento dell'Autorità a condizione che lo stesso assicuri il rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 12 della direttiva, a condizione quindi che:

- 1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato siano soltanto quelli necessari allo svolgimento delle attività elencate nella medesima norma, che coincidono con il complesso di tutte le attività che la ANR è chiamata a svolgere in base al quadro normativo;
- 2) le modalità di imposizione del contributo siano proporzionate, obiettive e trasparenti.

La Corte di giustizia nella sentenza 18 luglio 2013 ha infatti tra l'altro stabilito che: "l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso

non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'Autorità Nazionale di Regolazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente“.

**L'articolo 5, comma 1, lettera a) numero 1** (si veda in allegato il testo a fronte) sostituisce il comma 2, il quale rinvia all'allegato n. 10 del Codice, per l'indicazione della misura dei diritti amministrativi. Il nuovo testo riferisce l'allegato n. 10 ai soli costi amministrativi dovuti al Ministero dello sviluppo economico.

**L'articolo 5, comma 1, lettera a) numero 2** introduce due nuovi commi *2-bis* e *2-ter*.

Il nuovo comma *2-bis* disciplina i diritti amministrativi dovuti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al citato articolo 34, comma 1:

- la misura dei diritti amministrativi è determinata:
  - ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge finanziaria per il 2006 ([266/2005](#)) che hanno posto il costo di finanziamento delle autorità di regolazione a carico del mercato di competenza;
  - in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto:
    - dell'autorizzazione generale;
    - della concessione di diritti d'uso.

Il nuovo comma *2-ter* riproduce la previsione contenuta nell'articolo 12, comma 2, della direttiva 2002/20/CE (quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE) prevedendo l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione, quindi per il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi.

La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 567/14/CONS del 6 novembre 2014 ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto

all'Autorità per l'anno 2015, in base alla norma della citata legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 65). Per l'anno 2015 sono tenuti al versamento i soggetti che esercitano le attività che rientrano nelle competenze attribuite all'AGCOM, anche controllate e collegate, ma con l'esclusione dei soggetti con imponibile inferiore a 500.000 euro e di quelli in crisi o che hanno iniziato la loro attività nel 2014. La contribuzione è stata fissata per il 2015 sulla base del complesso dei ricavi (indicati nella voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali) risultanti dall'ultimo bilancio approvato nella seguente misura:

- l'1,15 per mille per i soggetti di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso);
- il 2 per mille per le imprese operanti nei restanti mercati.

**L'articolo 5, comma 1, lettera b)** (si veda in allegato il testo a fronte) modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e ne ridefinisce l'ammontare. Viene pertanto sostituito il comma 1, articolo 1 dell'allegato 10, richiamato nel comma 1 dell'articolo 34, che fissa la misura dei diritti, incrementando il numero delle soglie di popolazione (che passano da tre a cinque), rimodulando le somme corrispondenti e prevedendo un contributo inferiore per le imprese che erogano il servizio ad utenti finali in un numero pari o inferiore a 50.000, in modo da rispettare il principio comunitario della proporzionalità del contributo.

L'articolo 6, comma 4 del decreto-legge [145/2013](#)<sup>6</sup> ha ridotto la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico, qualora abbiano un numero di utenti pari o inferiore a 50.000. Per tali soggetti il contributo inferiore viene fissato in misura inferiore a quello generale, che viene limitato ora alle sole imprese con più di 50.000 utenti. Per le imprese più piccole il contributo è quindi così stato fissato:

- a. 300 euro ogni mille utenti per le reti pubbliche di comunicazioni (mentre per le imprese con più di 50.000 utenti il contributo è di 111.000 euro);
- b. 100 euro ogni mille utenti per i servizi telefonici accessibili al pubblico (in luogo dei 66.500 euro previsti per le imprese con più di 50.000 utenti).

La nuova formulazione del comma 1 dell'allegato 10 conferma quindi che le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di

---

<sup>6</sup> Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

La misura dei nuovi diritti è la seguente:

<b>Fornitura di reti pubbliche di comunicazioni</b>	
sull'intero territorio nazionale	127.000 euro
territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti	64.000 euro
territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti	32.000 euro
territorio avente fino a 200.000 abitanti	17.000 euro
imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in un numero pari o inferiore a 50.000 (il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale)	500 euro ogni mille utenti
<b>Fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico</b>	
sull'intero territorio nazionale	75.500 euro
territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti	32.000 euro
territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti	12.500 euro
territorio avente fino a 200.000 abitanti	6.400 euro
imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in un numero pari o inferiore a 50.000 (Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale)	300 euro ogni mille utenti
<b>Fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali</b>	
per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000	1.500 euro ogni mille utenti
per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti superiore a 50.000	75.500 euro
<b>Fornitura, anche congiunta, di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite</b>	
fino a 10 stazioni	2.220 euro
fino a 100 stazioni	5.550 euro
oltre 100 stazioni	11.100 euro

Il contributo, per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente.

**L'articolo 5, comma 1, lettera c)** inserisce due nuovi articoli 1-*bis* e 2-*bis* al citato allegato n. 10, richiamato dall'articolo 34 del Codice, che rideterminano l'importo dei diritti amministrativi dovuti al Ministero dello sviluppo economico, distinguendo i contributi dovuti per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, da quelli dovuti dai medesimi operatori di rete per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio.

Il nuovo articolo 1-*bis* disciplina i diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre, imposti alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice:

- pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale;
- contributo determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;
- per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione, il contributo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente;
- contributo determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
  - 1) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
  - 2) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
  - 3) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
  - 4) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
  - 5) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
  - 6) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
  - 7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti: 300 euro.

Il nuovo articolo 2-*bis* disciplina i contributi annui per i collegamenti in ponte radio), imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, per l'utilizzo delle relative frequenze radioelettriche, i seguenti contributi per ogni collegamento monodirezionale:

- a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
- b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
- c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
- d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

**Articolo 5**

*(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4040)*

**comma 1, lett. a)**

<p><b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i></p>	
<p>Articolo 34 <i>Diritti amministrativi</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10.</p>	<p><b>2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui</b></p>

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 34 <i>Diritti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	al comma 1 è <b>individuata</b> nell'allegato n. 10.
	<b>2-bis.</b> Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.
	<b>2-ter.</b> Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

**Articolo 5**

*(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)*

**comma 1, lettere b) e c)**

<b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Allegato n. 10 <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i>	
Articolo 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, <b>di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta.</b> Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:</p>	<p>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, <b>le imprese titolari di autorizzazione generale</b> per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, <b>anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:</b></p>
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche	a) <i>identico:</i>

<b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Allegato n. 10 <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i>	
Articolo 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di comunicazioni:	
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro <b>ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000;</b>	1) sull'intero territorio nazionale: <b>127.000 euro;</b>
1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti;	5) per le imprese <b>che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in</b> numero pari o inferiore a 50.000: <b>500 euro</b> ogni mille utenti. <b>Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;</b>
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro;	2) su un territorio avente <b>più di 1 milione e</b> fino a 10 milioni di abitanti: <b>64.000 euro;</b>
	<b>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;</b>
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro;	<b>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;</b>
<i>b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:</i>	<i>b) identico:</i>
1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro <b>ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000;</b>	1) sull'intero territorio nazionale: <b>75.500 euro;</b>
1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti;	5) per le imprese <b>che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in</b> numero pari o inferiore a 50.000: <b>300 euro</b> ogni mille utenti. <b>Il numero degli utenti è calcolato sul</b>

<b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Allegato n. 10 <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i>	
Articolo 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;</b>
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro;	2) su un territorio avente <b>più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;</b>
	<b>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;</b>
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro;	<b>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;</b>
<i>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:</i>	<i>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, <b>salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:</b></i>
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure	<b>1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;</b>
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera <i>b)</i> ;	<b>2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;</b>
<i>d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:</i>	<i>d) nel caso di fornitura, <b>anche congiuntamente</b>, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:</i>
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro;	1) <i>identico;</i>

<b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Allegato n. 10 <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i>	
Articolo 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro; 3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro.	2) <i>identico</i> ; 3) <i>identico</i> .
<b>Articolo 1-bis</b> <i>(Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre)</i>	
	<b>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:</b>
	<b>a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:</b> <b>1) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;</b> <b>2) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;</b> <b>3) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;</b>

<b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Allegato n. 10 <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i>	
Articolo 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>4) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;</b></p> <p><b>5) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;</b></p> <p><b>6) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;</b></p> <p><b>7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti: 300 euro”</b></p>
Articolo 2 <i>(Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio)</i> <sup>7</sup>	
(...)	(...)
Articolo 2-bis <i>(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio)</i>	
	<p><b>1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:</b></p> <p><b>a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;</b></p> <p><b>b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;</b></p>

<sup>7</sup> Articolo non modificato dal presente disegno di legge-

<p><b>Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259</b>  <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i></p>	
<p>Allegato n. 10  <i>Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice</i></p>	
<p>Articolo 1  <i>(Diritti amministrativi)</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;</b></p> <p><b>d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.</b></p>
(...)	(...)



## Articolo 6

*(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)*

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.».

**L'articolo 6** interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali, dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea, limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

In tal senso è integrato l'articolo 38, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)<sup>8</sup>) che disciplina le eccezioni ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento.

Secondo quanto afferma la relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.

La direttiva 2007/65/CE, con la quale è stata modificata, da ultimo, la direttiva 1989/552/CEE (cosiddetta "TV senza frontiere"), ha inteso istituire un quadro normativo per facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari – video *on demand*). Con direttiva 2010/13/UE è stata emanata la versione codificata della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che ha contestualmente abrogato quella del 1989, preservandone, tuttavia, il contenuto. Come evidenziato nella premessa della proposta di direttiva "la nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione"<sup>9</sup>. Per quanto riguarda più

---

<sup>8</sup> Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

<sup>9</sup> L'articolo 34 della nuova direttiva chiarisce che i riferimenti alla direttiva 1989/552/CEE (come modificata dalle successive), ora abrogata, si intendono fatti alla stessa nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'Allegato II.

specificamente la disciplina della pubblicità televisiva, la direttiva innanzitutto definisce «pubblicità televisiva» ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2010/13/UE). Il concetto di spot televisivo pubblicitario è inteso come pubblicità televisiva della durata massima di dodici minuti<sup>10</sup>. La direttiva, inoltre, prevede che “per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione”<sup>11</sup>. Con specifico riferimento ai limiti di affollamento pubblicitario, l'articolo 23 della direttiva stabilisce che “la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita<sup>12</sup> in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%” (paragrafo 1). Sono previste delle eccezioni, posto che la disposizione “non si applica agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti” (paragrafo 2).

Il citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici contiene i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni, nonché le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici. Nell'ambito delle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti, l'articolo 38 del Testo unico dispone in materia di limiti di affollamento, prevedendo - nel testo originario, al comma 10 - che la trasmissione di messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizione di favore, è esclusa dal computo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario. Il decreto legislativo [44/2010](#)<sup>13</sup>, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2007/65/CE, per adeguare l'ordinamento italiano alle nuove disposizioni di rango europeo, all'articolo 12, comma 1, ha stabilito limiti di affollamento pubblicitario differenziati per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le altre emittenti, sostituendo integralmente la disciplina contenuta all'articolo 38 del Testo unico. L'articolo 38, come modificato, prevede in particolare, che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della RAI non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; ogni eventuale eccedenza,

<sup>10</sup> Considerando n. 87) della direttiva 2010/13/UE.

<sup>11</sup> Considerando n. 83) della direttiva 2010/13/UE.

<sup>12</sup> Sono definite «televendita» le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (articolo 1, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2010/13/UE).

<sup>13</sup> Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”.

comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Tali limiti risultano assai più rigorosi di quelli imposti alle emittenti private. Ad esempio, con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti operanti in ambito nazionale, i limiti vigenti sono costituiti dal 15% dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni ora; anche in questo caso, l'eventuale eccedenza, non superiore al 2%, va recuperata nell'ora successiva o antecedente. Inoltre, sotto determinate condizioni, il limite di trasmissione quotidiana è portato al 20%. Con riferimento all'esclusione dal computo dei limiti di affollamento pubblicitario, inoltre, il nuovo comma 12 (originariamente, comma 10) dell'articolo 38 ha esteso la disciplina prevista per i messaggi promozionali a favore della lettura e del libro trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore, all'ulteriore categoria costituita da brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea. Nel 2012 alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 44/2010 sono state oggetto di modifiche ed integrazioni, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere alcuni profili di ambiguità della disciplina che avevano formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 1890/11/INSO, aperto il 29 marzo 2011. Si tratta della medesima procedura di pre-infrazione che l'articolo 5 del disegno di legge europea 2014 mira a chiudere. Il decreto legislativo [120/2012](#)<sup>14</sup>, emanato in risposta alle indicazioni ricevute dalla Commissione europea, ha sostituito l'articolo 38, comma 12, del Testo unico escludendo dal computo dei limiti di affollamento pubblicitario – *tout court* – i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1890/11/INSO, avviata il 29 marzo 2011, ha sollevato dubbi sul corretto recepimento da parte dell'Italia della direttiva 89/552/CEE sui servizi di media audiovisivi, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. In particolare, la Commissione ha formulato rilievi su varie disposizioni del decreto legislativo n. 44/2010 che è intervenuto a modificare il Testo unico. I chiarimenti forniti dal Governo nell'ambito della procedura EU Pilot, hanno consentito di superare gran parte dei rilievi originariamente avanzati dalla Commissione, che ha mantenuto le sue contestazioni e richieste di chiarimento in merito a tre questioni, l'ultima delle quali costituisce oggetto dell'articolo in esame:

- la tutela dei minori nei servizi televisivi lineari e su richiesta. In relazione al primo aspetto, - che non costituisce oggetto dell'articolo in esame - si ricorda che è intervenuto il citato decreto legislativo 120/2012 che ha modificato la norma oggetto dei rilievi della Commissione;
- la fissazione di un limite orario per la pubblicità differenziato a seconda che si tratti di emittenti a pagamento (il cui limite è fissato al 12% a decorrere dal 2012) o di emittenti in chiaro (il cui limite è fissato al 18%);

---

<sup>14</sup> Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”.

- l'articolo 38, comma 12, del testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, che prevede che i brevi messaggi pubblicitari di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione non vengano computati ai fini del calcolo dei limiti massimi per la pubblicità. In tal modo, secondo la Commissione, l'Italia avrebbe introdotto un'eccezione ulteriore rispetto a quelle già previste dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> In base a tali disposizioni, il limite agli spot pubblicitari non si applica agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti

## Articolo 7

*(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)*

1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o

analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione.

3-*quater*. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera *e-bis*), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (C.p.i., di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità - per il richiedente o l'eventuale mandatario - di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

Più in particolare:

- è sostituito il comma 3-*bis* dell'articolo 147 al fine di consentire al richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per quanto riguarda i mandatari, si fa rinvio al comma 4-*bis* dell'articolo 201 C.p.i., il quale prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono iscriversi all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, senza tuttavia avere l'obbligo di eleggere domicilio in Italia (comma 1, lettera a);
- è aggiunto il comma 3-*ter*, all'articolo 147, che prevede l'obbligo per le imprese, i professionisti e i mandatari, nei casi in cui sia loro richiesto di indicare o eleggere domicilio, di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie certificanti data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Al riguardo è esplicitamente fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 185/2008 in merito agli obblighi per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. È altresì previsto che - in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte di qualunque soggetto, comprese le persone fisiche - gli oneri connessi alle comunicazioni (a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto, a norma del C.p.i.) rimangano a loro carico (comma 1, lettera b);
- è aggiunto il comma 3-*quater* all'articolo 147, al fine di prevedere che ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi del comma 3-*bis* e 3-*ter* nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, consentendo l'ordinato svolgimento dei procedimenti pendenti (comma 1, lettera b);
- è modificato l'articolo 148 al fine di eliminare le parole "in Italia" ove riferite al domicilio eletto (comma 2).

La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139, nell'ambito della quale la Commissione europea sostiene che l'articolo 147, comma 3-*bis* del C.p.i. ostacola la libera prestazione dei servizi prevista dall'articolo 56 TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (cd "direttiva servizi"), nella misura in cui impone ai mandatari di brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia.

Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 147, comma 3-*bis* del Codice della proprietà industriale italiano (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). In particolare, la Commissione riteneva che la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisse una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE<sup>16</sup> e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE<sup>17</sup>.

A fronte della richiesta di informazioni da parte della Commissione europea, che nell'aprile 2014 aveva aperto nei confronti dell'Italia il caso EU Pilot 6080/14/MARKT, le autorità italiane avevano risposto giustificando l'obbligo di eleggere domicilio con la necessità di determinare la giurisdizione competente e di garantire il corretto svolgimento del procedimento. La Commissione non ha accolto le argomentazioni addotte dalle autorità italiane, chiamando in causa la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ritenendo che la necessità di assicurare il corretto svolgimento del procedimento possa essere adeguatamente soddisfatta - anziché mediante l'elezione del domicilio - attraverso diversi strumenti tecnici, come il fax o la posta elettronica. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che il requisito del domicilio imposto dall'Italia sia sproporzionato e non necessario e che quindi l'articolo 147, comma 3-*bis* del Codice della proprietà industriale italiano sia incompatibile con l'articolo 56 del TFU e l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE.

---

<sup>16</sup> La Commissione ricordava che l'articolo 56 del TFUE osta a qualsiasi disposizione nazionale che vieti, ostacoli o renda meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro. Tali disposizioni risultano compatibili con la normativa europea soltanto se: si applicano in modo non discriminatorio; sono giustificate da motivi imperiosi di interesse generale; sono idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; non vanno oltre quanto è necessario per il raggiungimento di tale scopo.

<sup>17</sup> L'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE prescrive che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i principi di:

- non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
- proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.



## Articolo 8

*(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali.  
Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)*

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente

e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

L'**articolo 8** modifica la disciplina transitoria applicabile agli “affidamenti diretti” di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si ricorda che in base alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 34, commi 20-25, del decreto-legge n. 179 del 2012, la scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL) viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste).

La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (articolo 34, comma 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, che non siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi stabiliti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, nel corso della legislatura, è intervenuto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2013 (convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Il citato comma 22 dell'articolo 34 ha stabilito disposizioni particolari per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 179 del 2012 (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea.

Per questi è stato previsto che cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Tale particolare regime è previsto solo a condizione che gli affidamenti:

- siano stati assentiti alla data del 1° ottobre 2003;
- riguardino società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003; ovvero società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile<sup>18</sup>.

L'articolo 8 del disegno di legge in esame introduce due modifiche a tale disciplina, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2012/2050, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 TFUE, nella quale è contestata allo Stato italiano la violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, derivante da affidamenti di servizi di igiene urbana da parte di alcuni Comuni.

Nella relazione illustrativa, il Governo sostiene che le modifiche proposte consentirebbero, inoltre, di chiudere positivamente anche la procedura d'infrazione n. 2011/4003, allo stadio di messa in mora complementare *ex* articolo 258 TFUE, con la quale la Commissione europea ha contestato al Governo italiano la non conformità al diritto europeo degli affidamenti diretti dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti

---

<sup>18</sup> Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

disposti da numerosi Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza alla società IREN S.p.A., in quanto non giustificati alla luce delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia in materia di “*in house providing*”.

La prima modifica dispone che siano salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 (nel testo originario del disegno di legge si leggeva: 1° ottobre 2003) o da società da queste controllate alla medesima data. Come già previsto, tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza.

Con tale modifica, come si legge nella relazione al provvedimento, il Governo intende superare i rilievi della Commissione europea, per la quale la possibilità di mantenere in essere fino alla scadenza affidamenti assentiti, senza procedura ad evidenza pubblica, a società poste sotto il controllo delle società quotate in borsa al 1° ottobre 2003, posteriormente a tale data si pone in contrasto con la giurisprudenza europea intervenuta dopo il 2003, in base alla quale la partecipazione anche minoritaria di una impresa privata nel capitale di una società, a cui partecipa anche l'amministrazione aggiudicatrice interessata, “esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi” (sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 gennaio 2005 - Causa C-26/03, Stadt Halle).

Inoltre, la Corte di giustizia ha rilevato che nella disciplina europea degli appalti vige un principio (applicabile anche alle concessioni di servizi) in base al quale quando un appalto è stato attribuito senza indizione di una gara da una autorità pubblica ad una società a capitale interamente pubblico, in quanto considerata una struttura ‘interna’, il fatto che, durante il periodo di validità di tale appalto, azionisti privati siano ammessi a partecipare al capitale di detta società, costituisce un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che necessita di un'indizione di una nuova gara.

La seconda modifica (che aggiunge un periodo finale al comma 22 dell'articolo 34) introduce una disposizione per giungere alla chiusura degli affidamenti assentiti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa a seguito di operazioni societarie in assenza di procedure conformi alle norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti.

Ebbene, la previsione che si viene a porre prescrive che tali affidamenti cessino improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o, se anteriori, alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Considerato che la Commissione europea ha ritenuto non proporzionato e non giustificato da ragioni obiettive il termine del 31 dicembre 2020 (v. *infra*), il Governo ha previsto una più ravvicinata scadenza del periodo transitorio al fine di garantire la continuità dei servizi affidati, la cui congruità dovrà essere valutata in sede europea.

La formulazione della disposizione (diversamente da quanto si leggeva nel disegno di legge originario) non contiene la clausola facente espressamente salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148 del 2011), il quale precisa che, anche in caso di operazioni societarie quali l'acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere; in tale quadro, è consentita ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

In particolare, la disposizione richiamata, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 609, lettera *b*) della legge n. 190 del 2014), prevede che, a seguito di operazioni societarie effettuate "con procedure trasparenti", comprese fusioni o acquisizioni, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, è accertata dal soggetto competente la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, che può avvenire anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.

A tal fine, è disposto che l'Autorità di regolazione competente (ove istituita) svolge le verifiche richieste dall'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

### **Procedure di contenzioso**

#### *Procedura di infrazione n. 2012/2050*

Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni, in relazione:

- a) al mantenimento dell'affidamento da parte dei Comuni di Varese e Casciago dei servizi di igiene urbana alla società Aspem, mediante chiamata diretta anziché con procedura con gara;
- b) all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012, in base al quale gli affidamenti pubblici, già in essere alla data del 1° ottobre 2003 - in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate - restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, la Commissione europea ritiene violati gli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi in tutti gli Stati UE.

In base a tali disposizioni, quando un'Amministrazione intende affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture, essa deve, di regola, selezionare l'operatore con una procedura di pubblica gara, a meno che l'affidatario sia un organismo "*in house*" (rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice) interamente pubblico. Tuttavia, la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, ove nel corso del periodo di validità di un appalto attribuito ad una società *in house* senza gara, siano ammessi a partecipare al capitale della medesima società azionisti privati, si determina il mutamento di una condizione essenziale dell'appalto con conseguente obbligo di indire una gara.

La procedura di infrazione era stata avviata con lettera di messa in mora del giugno 2012 nella quale la Commissione contestava l'affidamento dei servizi di igiene urbana ad ASPEM, osservando che essa fino al 15 gennaio 2009 era una società per azioni interamente pubblica. In tale ultima data, una quota del 90% di ASPEM è stata ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del capitale.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, secondo la Commissione europea, in conseguenza della privatizzazione di ASPEM, i Comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnare il servizio di igiene urbana a mezzo di gara pubblica, o, altrimenti, avrebbero dovuto fare oggetto di pubblica gara la vendita stessa della quota del 90% di Aspem. Nessuna delle due operazioni, secondo la Commissione, è stata messa in atto dai Comuni di Varese e Casciago.

In risposta alla lettera di messa in mora con la quale la Commissione aveva avviato la procedura di infrazione nel giugno 2012, le autorità italiane, nel successivo mese di ottobre, avevano rilevato l'ostacolo per i comuni interessati a conformarsi alla disciplina europea derivante dalla normativa nazionale di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 179 del 2012. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, già in essere alla data del 1° ottobre 2003 - in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate - restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020.

Nell'ambito di questa fattispecie, secondo le autorità italiane, rientra anche il caso di Aspem che, come ricordato, nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, già quotata in borsa al 1° ottobre 2003. Pertanto, in base al richiamato articolo 34, i Comuni di Varese

e Casciago non possono risolvere i loro affidamenti prima, rispettivamente, del 2030 e del 2015.

La Commissione europea non ha tuttavia ritenuto che un impedimento derivante da una normativa nazionale potesse giustificare la mancata applicazione della disciplina europea da parte dei comuni interessati; preso atto che il richiamato articolo 34, comma 22 del decreto legge 179/2012, impone alle amministrazioni aggiudicatrici di mantenere in essere fino alla scadenza naturale del contratto, affidamenti assentiti senza procedure di evidenza pubblica a società con partecipazione privata significativa o preponderante, la Commissione ha contestato, con una lettera di messa in mora complementare, inviata il 20 novembre 2013, anche la compatibilità con la richiamata normativa in materia di appalti e concessioni del medesimo articolo 34, comma 22.

In risposta alla messa in mora complementare e ai fini della soluzione della procedura di infrazione, le autorità italiane hanno sottoposto nell'aprile 2014 alla Commissione una ipotesi di modifica del richiamato articolo 34, comma 22, volta a disporre la cessazione al 31 dicembre 2020 di tutti gli affidamenti assentiti senza procedure di evidenza pubblica a società con partecipazione privata.

La Commissione ha tuttavia considerato non proporzionato e non giustificato da ragioni obiettive un periodo transitorio di durata così lunga ed ha pertanto emesso il parere motivato in commento.

#### *Procedura di infrazione n. 2011/4003*

Sempre con riferimento all'articolo 7, si segnala che il 24 novembre 2001 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4003, in relazione all'affidamento senza previo espletamento di gara pubblica da parte dei Comuni di Parma, Piacenza, e Reggio Emilia, nonché altri comuni siti nelle rispettive Province, alla società IREN S.p.A. del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Anche in questo caso la violazione contestata riguarderebbe gli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, nonché gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

La Commissione ritiene che la normativa sia stata violata in quanto le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero con la società in questione un rapporto "*in house*", dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, e mancherebbe dunque il primo requisito dell'*in house*, ovvero il possesso totalitario della società da parte dell'ente pubblico.

## Articolo 9

*(Disposizioni relative ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso».  
Procedure d'infrazione 2012/4094)*

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016.»;

3) il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.

L'**articolo 9**, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, al **comma 1** prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.

Fino ad oggi, l'articolo 50 comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) si limitava a prevedere la possibilità che l'organizzatore o l'intermediario stipulasse le polizze, e solo per i viaggi all'estero: ora la norma, come novellata, prevederà che la copertura si estenda anche ai viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese e che essa possa assumere anche la forma della garanzia bancaria. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento

dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista<sup>19</sup>. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato, cessa - mercé l'abrogazione dell'articolo 51 del codice medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - il secondo canale che era previsto a carico dello Stato: si tratta della garanzia che era affidata secondo la disciplina vigente - recata dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005 - ad un Fondo nazionale<sup>20</sup>, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), in ordine alla quale già da tempo si erano evidenziati profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"<sup>21</sup>, sollevati dalla Commissione europea<sup>22</sup> nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2012/4094.

---

<sup>19</sup> Fino ad oggi, invece, la facoltà di stipula copriva "il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario" ed assicurava "al turista assistenza anche di tipo economico". Quanto alla possibilità di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, essa era espressamente menzionata per prevedere la facoltà di garantire, con la polizza, "il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico".

<sup>20</sup> L'istituzione del Fondo Nazionale di garanzia è prevista dall'articolo 51 comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il quale stabilisce che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore". La gestione della previsione s'è dimostrata, secondo la stessa relazione governativa al disegno di legge europea 2013, alquanto problematica: al coinvolgimento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nella gestione di reclami circa l'osservanza delle disposizioni del codice del turismo, non corrispondeva un'adeguata dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di garanzia, il cui capitolo di bilancio (cap. 863) era riportato "per memoria" all'inizio di ogni esercizio finanziario e veniva annualmente alimentato, a norma del comma 2 del predetto art. 51 d.lgs. n. 79/2011, esclusivamente da una quota pari al 2% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore. Si trattava di una media di "200.000,00/250.000,00 euro annui, affluenti ad intervalli di tempo non regolare e nemmeno prevedibili, tenuto conto della complessa e lunga procedura che deve seguirsi per le suddette riassegnazioni. Le ordinarie risorse finanziarie disponibili con l'attuale sistema di alimentazione del fondo non hanno potuto, pertanto, far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti tour operator italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio)" (relazione governativa cit.).

<sup>21</sup> L'articolo 7 della direttiva stabilisce che "l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore". La disposizione lascia ampia libertà agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare per assicurare la copertura per intero dei rischi derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore del viaggio.

<sup>22</sup> La Commissione dispose l'avvio nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di una procedura contenziosa per gli evidenti elementi di fragilità del sistema imperniato sul Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, in violazione degli obblighi imposti derivanti dalla direttiva 90/314/CEE. Nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094, la Commissione europea notò che tali limitazioni non consentono al Fondo, in via di fatto, di rispondere alla sua funzione: consentire, in caso di insolvenza e/o fallimento dell'organizzatore e/o venditore, di rimborsare il prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché di fornire un'immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Già in sede di esame parlamentare (sull'atto del Governo n. 327 della XVI legislatura) la 10<sup>a</sup> Commissione permanente aveva osservato in sede di parere<sup>23</sup> che "quanto alle disposizioni che regolano le modalità di assicurazione per i casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore (...) si segnala l'esigenza di un chiarimento circa la permanenza del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermarne e garantirne l'operatività e di affiancare a tale forma di garanzia la previsione di polizze di assicurazione quali quelle disciplinate (...) come facoltative". Infatti la disciplina allora proposta (e poi riversata nel testo definitivo) conteneva da un lato la previsione legislativa di un danno da vacanza rovinata (configurato quale danno, non patrimoniale, risarcibile) e, dall'altro, quella di una traslazione - alla copertura assicurativa privata obbligatoria - della garanzia per insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore (per i viaggi all'estero ai fini del rimborso e del rimpatrio, nonché dell'elargizione di una immediata disponibilità economica per il rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze).

Evidentemente, neppure la soluzione prefigurata con la legge europea 2013 - che ha disposto (con l'art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2013) la modifica dell'art. 51, comma 2, disponendo l'aumento dal 2% al 4% della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l'eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di bilancio (863) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'effettivo importo da rimborsare - si è dimostrata sufficiente a risolvere il problema, il che produce ora l'abbandono del Fondo e l'attribuzione dell'obbligo direttamente sui privati.

Il **comma 2**, comunque, prevede una forma di ultrattività della disciplina dei rimborsi a carico del Fondo, per i contratti di vendita dei pacchetti turistici<sup>24</sup>, stipulati entro il 31 dicembre 2015. Le relative istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.

---

<sup>23</sup> Legislatura 16<sup>a</sup> - Senato - 10<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 207 del 05/04/2011.

<sup>24</sup> Sono quelli così definiti dall'articolo 34, del Codice del turismo: contratti aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.



## Articolo 10

*(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235)*

1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito».

L'**articolo 10** prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge.

Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri).

L'intervento normativo, realizzato con una modifica all'articolo 5, comma 7-ter, del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286 del 1998) è appunto finalizzato ad adeguare l'ordinamento interno a tale direttiva ed in particolare all'articolo 6, paragrafo 2, che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo.

A causa del non corretto recepimento della direttiva la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235) (v. *infra*).

In base alla direttiva, in caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1 del citato articolo 6 che dispone l'obbligo per gli Stati

membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

Nella direttiva per rimpatrio si intende in generale il ritorno nel Paese di origine, o in un Paese di transito (in conformità di accordi), ovvero in un Paese terzo cui l'interessato decide volontariamente di andare e in cui viene accettato (articolo 3, n. 3, direttiva 2008/115/CE).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva, inoltre, si prevede che si possa derogare all'espulsione verso il Paese di origine se il cittadino irregolare è riammesso dal Paese che ha rilasciato il permesso di soggiorno in virtù di accordi o intese bilaterali in vigore al momento dell'entrata in vigore della direttiva (gennaio 2009). A tale fattispecie viene dunque fatto riferimento con la novella al TU immigrazione disposta dal disegno di legge in commento.

La direttiva rimpatri è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto-legge 89 del 2011 (articoli 3, 4 e 5) che ha operato alcune modifiche a diverse disposizioni del TU., ma non anche all'articolo 5, oggetto di novella da parte dell'articolo in esame, in quanto la sua formulazione vigente all'epoca, è stata ritenuta coerente con la direttiva, anche perché prevedeva appunto l'espulsione verso il Paese terzo di origine e non verso il Paese membro che aveva rilasciato il permesso di soggiorno.

Successivamente, a seguito di un ulteriore intervento normativo, l'articolo 5 è stato modificato nel testo vigente, risultando così non più aderente alla direttiva.

Tale intervento è stato effettuato con la legge europea 2013-*bis* che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006. Il regolamento istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e prevede che i cittadini non comunitari possono circolare liberamente nell'area Schengen per tre mesi se in possesso di un titolo di soggiorno valido (articolo 5). L'adeguamento era necessario perché la norma interna prevedeva l'espulsione dopo 60 giorni, anziché tre mesi.

Pertanto, l'articolo 3 comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014) hanno modificato il comma 7 dell'articolo 5 del TU e hanno introdotto 3 nuovi commi per disciplinare:

- l'espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Paese membro che si è trattenuto oltre tre mesi in Italia (comma 7-*bis*);
- l'espulsione coatta in caso di violazione all'intimazione di cui sopra (comma 7-*ter*).
- la riammissione dello straniero espulso da un altro Paese membro ed in possesso di regolare titolo di soggiorno rilasciato dall'Italia.

Sia nel caso di espulsione effettuata con foglio di via, sia nel caso di espulsione forzata, si prevede che il Paese di espulsione sia quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Con riferimento alla fattispecie in esame, la Commissione europea ha rilevato una violazione della direttiva nelle modalità di esecuzione dell'espulsione

forzata, che non può essere effettuata verso un Paese membro, bensì verso il Paese di origine dell'interessato, a meno che non siano intervenute intese bilaterali.

Come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, gli Stati membri con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge europea 2013-*bis* ha inserito nell'articolo 13 del testo unico, relativo all'espulsione amministrativa dello straniero privo di qualsiasi titolo di soggiorno valido, il comma 14-*ter*, secondo cui solo in presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero può essere rinvio verso tali Stati.

Di fatto la norma in esame estende tale disposizione anche per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro.

Il testo unico contempla diversi tipi di espulsione riconducibili sostanzialmente a due categorie giuridiche: l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata, appunto, dall'autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno e l'espulsione applicata dal giudice nell'ambito di un procedimento penale (l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale).

Esse rispondono a due distinte finalità: la prima punisce coloro che trasgrediscono le procedure fissate per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e costituiscono dunque una sanzione necessaria ai fini del loro rispetto.

La seconda colpisce il comportamento delinquenziale dello straniero a prescindere dalla regolarità della sua posizione amministrativa. Tuttavia, alcune forme di espulsione "giudiziarie" possono essere eseguite solo nei confronti degli stranieri passibili di espulsione amministrativa.

Il regime dell'espulsione è stato notevolmente modificato nel 2011, a seguito del recepimento della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta, direttiva rimpatri) operato dal decreto-legge 89 del 2011 (articoli 3, 4 e 5). Per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di trasposizione era scaduto il 24 dicembre 2010, era stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione.

La direttiva 2008/115 ha introdotto norme comuni sul rimpatrio dei cittadini stranieri che, ai sensi del diritto interno, si trovano in condizioni di irregolarità e si basa sul principio che il rimpatrio deve avvenire ordinariamente in maniera volontaria e solamente in presenza di determinate condizioni può essere effettuato coattivamente. In conformità a tale principio il decreto-legge 89, invertendo l'impostazione precedente risalente alla legge n. 189 del 2002 (Bossi-Fini) ha stabilito che l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera è disposta esclusivamente nei casi individuati dalla direttiva (pericolo di fuga, diniego della domanda di permesso di soggiorno in quanto infondata o fraudolenta, espulsione disposta dal giudice, ecc.). Negli altri casi l'espulsione è attuata con l'intimazione ad allontanarsi volontariamente il territorio

nazionale, lasciando allo straniero (come previsto dalla direttiva) un congruo periodo di tempo (da 7 a 30 giorni) per adempiere.

### **Procedure di contenzioso**

Con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea contesta all'Italia l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cosiddetta, direttiva rimpatri). Nella lettera di messa in mora si contesta, tra l'altro, la normativa italiana (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) relativa al regime di allontanamento dell'immigrato, il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare ma in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, verso quest'ultimo Stato.

In particolare si contesta all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri.

La Commissione ritiene invece che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della "direttiva rimpatri", il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro. La Commissione europea precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un paese terzo.

Si ricorda che nella stessa lettera di messa in mora si contestano ulteriori addebiti, in particolare, con riferimento alle carenze del sistema di monitoraggio efficace di rimpatri forzati, alla mancata predisposizione di dispositivi per l'allontanamento dei cittadini detenuti durante la pena detentiva e conseguente trattenimento di *ex* detenuti successivamente al rilascio, e di condizioni materiali di trattenimento degli immigrati.

## **Ex-Articolo 10**

*(Disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria.  
Procedura di infrazione 2008/2097)*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, le parole: «al calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla determinazione»;

b) all'articolo 17:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, definisce i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20»;

2) al comma 2, la parola: «calcola» è sostituita dalla seguente: «determina»;

3) al comma 9, le parole: «In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei principi stabiliti dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di applicazione di quanto disposto al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti,»;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 1 e della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere determinati sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni»;

5) il comma 11 è abrogato;

c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

**L'articolo 10** è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Esso modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del c.d. "primo pacchetto ferroviario", per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013.

La soppressione della disposizione, si fonda sull'esigenza di evitare sovrapposizioni normative, posto che nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE in materia ferroviaria, cd. direttiva RECAST (atto del Governo n. 159) sono presenti disposizioni finalizzate al superamento del contenzioso europeo.

Si ricorda che la questione della definizione dei canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria rientra tra le competenze dell'Autorità di regolazione per i trasporti, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011. Tra le competenze dell'Autorità vi è infatti, più precisamente, il compito di garantire "condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali" e quello di "definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi", nonché, con riferimento specifico al trasporto ferroviario, quello di "sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento" (articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Nella materia è intervenuta, come detto, la sentenza del 3 ottobre 2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-369/11. In particolare, l'Italia - afferma la sentenza - non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE. La normativa italiana, secondo la Corte, non garantisce l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura. Il diritto italiano ripartisce infatti la gestione delle «funzioni essenziali» tra, da un lato, Rete Ferroviaria Italiana SpA («RFI»), il gestore dell'infrastruttura sulla base di una concessione del Ministero dei Trasporti, e, dall'altro, questo stesso Ministero. RFI, pur essendo dotata di personalità giuridica autonoma, fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane («gruppo FS»), che comprende altresì Trenitalia SpA, la principale impresa ferroviaria italiana. RFI è incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal Ministro. Il diritto dell'Unione conferisce agli Stati membri il compito di istituire un quadro per l'imposizione dei diritti nel rispetto dell'indipendenza gestionale del gestore dell'infrastruttura, cui spetta determinare i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e provvedere alla loro riscossione. Per contro, secondo la Commissione, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, l'Italia priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione. La Corte rileva che la normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il Ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti un mero controllo di legittimità, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all'organismo di regolamentazione. La Corte ne trae la conclusione che la legge italiana non consente di assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura.

Le modifiche apportate dall'articolo 10 al decreto legislativo n. 188 del 2003 sono le seguenti:

- si modifica l'articolo 11 prevedendo che al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di propria attribuzione, vengano affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi alla determinazione (anziché del calcolo) dei canoni (comma 1, lettera *a*));
- si modifica l'articolo 17, ai commi 1 e 2, laddove delinea il sistema di determinazione dei canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilendo che sia l'Autorità di Regolazione dei Trasporti a definire i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi disciplinati dall'articolo 20. Sulla base di tali criteri il gestore dell'infrastruttura ferroviaria dovrà determinare (anziché calcolare) il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procedere alla riscossione dello stesso (comma 1, lettera *b*), nn. 1 e 2);
- Si prevede, modificando il comma 9 dell'articolo 17, che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria possa adeguare l'ammontare del canone sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anziché sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1, lettera *b*), n. 3);

Si ricorda che il comma 9 prevede che l'adeguamento del canone sia possibile in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

- in via transitoria si prevede, sostituendo il comma 10, che nelle more della definizione dei criteri da parte dell'Autorità dei trasporti e della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuino ad essere determinati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2000, come successivamente modificato (comma 1, lettera *b*), n. 4). Non viene più citato nel nuovo comma 10, il D.M. 22 marzo 2000 che definiva i criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'arretratezza tecnologica della rete ferroviaria.

- viene abrogato il comma 11 che prevedeva l'emanazione di decreti ministeriali per la definizione del quadro dell'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria, dei principi e le procedure per l'assegnazione della capacità nonché i corrispettivi dei servizi non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura (comma 1, lettera *b*), n. 5);

Si ricorda anche che l'articolo 20 ricomprende una elencazione di servizi la cui fornitura è ricompresa obbligatoriamente nel canone ed una seconda elencazione di servizi a cui le imprese hanno diritto, ma senza che sia specificato nulla sul fatto che il loro costo sia ricompreso nel canone, consistenti ad esempio nell'accesso a stazioni passeggeri, ad aree di sosta e ricovero treni, ai centri di manutenzione, alle aree smistamento treni, agli scali merci ed agli impianti di combustibile, nonché in altri servizi complementari.

- In materia di maggiorazioni e riduzioni del canone di accesso si modifica l'articolo 18, comma 1, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (anziché con il decreto ministeriale di determinazione dei canoni ai sensi previsto dall'articolo 17, comma 1) possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni (comma 1, lettera c)).

### **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Si segnala che è all'esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva ferroviaria (COM(2013)29), facente parte del Quarto pacchetto ferroviario, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo con emendamenti il 26 febbraio 2014; attualmente è all'esame del Consiglio.

### **Procedure di contenzioso**

Il 10 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la mancata attuazione della sentenza del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11) con la quale la Corte di giustizia ha statuito che l'Italia non ha recepito correttamente le direttive del Primo pacchetto ferroviario.

Nella sentenza, emessa nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097, la Corte ha, in particolare, stabilito che l'articolo 17 del D.lgs. n. 188 dell'8 luglio 2003, con cui l'Italia ha recepito le direttive del Primo pacchetto ferroviario, delinea un sistema di determinazione dei canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria che non garantisce l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, venendo meno in tal modo agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE.

La direttiva 2001/14 attribuisce agli Stati membri il compito di istituire un quadro per l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel rispetto dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, soggetto al quale spetta determinare tali diritti e provvedere alla loro riscossione. La normativa europea prevede inoltre che sia l'organismo di regolamentazione - nel caso dell'Italia l'URSF, l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari - ad effettuare il controllo di legittimità circa la determinazione di tali diritti.

La sentenza statuisce che invece l'articolo 17 del D.lgs. n. 188 del 2003 prevede che il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sia stabilito "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura, e soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta

ufficiale del decreto di approvazione da parte del Ministero stesso”. Ad avviso della Corte, tale sistema priva il gestore dell’infrastruttura di uno strumento essenziale di gestione ed impedisce all’organismo di regolamentazione di esercitare il controllo di legittimità previsto dalla normativa europea, giacché quest’ultimo non esercita alcuna autorità sul ministero, che attraverso il decreto determina in ultima analisi i canoni in questione.

Inoltre, i diritti così determinati acquisiscono valore legale solo con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana mentre, ai sensi della direttiva 2001/14, sarebbe sufficiente che il gestore dell’infrastruttura li pubblicasse nel suo prospetto informativo della rete.

Dopo l’emissione della sentenza, il 4 dicembre 2013 le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di chiarimenti della Commissione in merito all’attuazione della stessa, rilevando che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha modificato l’articolo 17 del D.lgs. n. 188 del 2003, nel senso di stabilire che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia approvata la proposta del gestore dell’infrastruttura relativa al canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Tale modifica, ad avviso della Commissione, non è tuttavia sufficiente poiché continua ad assegnare al Ministero e non al gestore dell’infrastruttura la prerogativa di determinare i diritti di accesso.

Pertanto la Commissione conclude, nella lettera di messa in mora, che l’Italia non ha ottemperato alla sentenza di condanna della Corte di giustizia, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 260 del TFUE.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 260 del TFUE, se la Commissione ritiene che lo Stato interessato non abbia adottato i provvedimenti necessari a dare esecuzione della sentenza della Corte che ne accerti l’inadempimento, dopo averlo posto in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte, precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.

Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell’Unione sia particolarmente grave e persistente.



## Articolo 11

*(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;

b) all'allegato IV, paragrafo 2:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

«2-bis. *Equivalenze*

2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data,

esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;

c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio

economico europeo»;  
d) all'articolo 170:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di

circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;

2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

**L'articolo 11** interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

I profili interessati dalle modifiche apportate dal presente articolo al Nuovo Codice della strada (decreto legislativo [285/1992](#)) ed al decreto legislativo [59/2011](#)<sup>25</sup>, che regolano la materia, sono i seguenti:

- il campo visivo minimo verso l'alto richiesto per il rilascio della patente, attualmente previsto nel decreto legislativo n. 59 del 2011, viene portato dagli attuali 25 gradi a 30 gradi, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE (**comma 1, lettera a**);
- gli esaminatori per il conseguimento della patente B devono essere titolari di una patente corrispondente da almeno tre anni (**comma 1, lettera b, numero 1**);
- gli esaminatori per il conseguimento delle patenti AM A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE, in attività al 30 giugno 2015, sono autorizzati ad effettuare esami dopo aver concluso il percorso di formazione previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in assenza del possesso di patente di categoria corrispondente (**comma 1, lettera b, numero 2**);
- viene modificato l'articolo 115 del Codice della strada, abrogando il divieto oggi previsto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero in quanto viola il principio comunitario del mutuo riconoscimento delle patenti sancito dalla direttiva 2006/126/UE (**comma 2, lettera a**);

Vengono di conseguenza abrogate, sia la disposizione secondo cui occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età per condurre veicoli cui abilita la

---

<sup>25</sup> Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”.

patente di guida delle categorie suddette, che le relative sanzioni amministrative da 38 a 155 euro previste dal comma 4 per i minori di anni diciotto, muniti di patenti delle categorie AM, A1 e B1, che trasportino altre persone.

Rimane invece vigente il divieto di portare passeggeri (previsto dall'articolo 115, lettera a), n. 2 che non viene modificato dall'articolo 9) per i quattordicenni che conseguano la patente AM.

- si consente, modificando a tal fine l'articolo 116, comma 4, del Codice, alle persone con disabilità che conseguano una patente di guida "speciale", la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio di qualsiasi tipo, eliminando la limitazione oggi esistente che il rimorchio avesse massa massima autorizzata non superiori 750 kg (**comma 2, lettera b**);
- si modifica l'erronea formulazione letterale del criterio della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali, attualmente contenuto nell'articolo 118-*bis* del Codice, per renderla applicabile anche ai cittadini italiani: la formulazione del novellato comma 1 prevede quindi che per residenza per il rilascio della patente e delle abilitazioni si intenda la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, anziché la residenza in Italia di cittadini di "altri" Stati membri (**comma 2, lettera c**).

Si ricorda che per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. E' equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

- si consente al conducente abbia età superiore a 16 anni, anziché 18 anni come attualmente previsto, il trasporto di altre persone sui ciclomotori, a condizione che il veicolo sia omologato anche per il trasporto del passeggero; conseguentemente, si modifica la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo, limitandola ai soli minori di 16 anni anziché ai minori di 18 anni (**comma 2, lettera d**);

A tali fini la norma provvede a sostituire il comma 2 dell'articolo 170 del Codice facendo altresì venire meno, in quanto la nuova formulazione non lo prevede più, la necessità dell'emanazione di un apposito regolamento ministeriale per stabilire le modalità e i tempi per l'aggiornamento della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data del 1° luglio 2004.

## **Procedure di contenzioso**

### *Procedura di infrazione n. 2014/2116*

Il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per recepimento non corretto della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dalla normativa europea in relazione a tre questioni:

- 1) il divieto di trasporto di passeggeri per i minorenni titolari di patenti AM, A1 e B1, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, sarebbe in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE, secondo il quale l'età minima per le categorie AM, A1 e B1 è fissata a 16 anni. In base a tale norma, pertanto, tutte le patenti di tali categorie, rilasciate dagli Stati membri a titolari aventi almeno tale età minima, devono essere riconosciute senza restrizioni;
- 2) nonostante l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2006/126/CE stabilisca che gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida (RESPER - *Réseau permis de conduire*), l'Italia non risulta aver aderito alla rete, che è operativa dal 19 gennaio 2013;
- 3) i requisiti minimi previsti per gli esaminatori di guida contenuti nell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, secondo cui gli esaminatori di guida per le categorie AM, A1, A2, A, B1 e B devono essere titolari di una patente di categoria B da almeno tre anni, sarebbero in contrasto con la normativa europea che stabilisce espressamente che l'esaminatore deve essere titolare di una patente di guida della categoria corrispondente (allegato IV della direttiva 2006/126/CE).

### *EU Pilot 7070/14/MOVE*

Con la procedura EU Pilot 7070/14/MOVE, la Commissione europea contesta la compatibilità con la normativa dell'Unione europea dell'articolo 116, comma 4, del Codice della strada italiano (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e

successive modificazioni), con riferimento alla patente di guida per conducenti disabili.

In particolare, mentre la normativa italiana in materia stabilisce che i conducenti disabili possono conseguire la patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 kg, l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE stabilisce che le patenti di guida di categoria B autorizzano a guidare combinazioni di veicoli a motore in cui la massa massima del rimorchio supera i 750 kg. La medesima direttiva riconosce la facoltà da parte degli Stati membri di prevedere norme specifiche per il rilascio della patente di guida ai conducenti disabili, ma tale facoltà è comunque subordinata all'approvazione della Commissione e in ogni caso nel contesto del Considerando n. 14, che auspica l'adozione di disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.

La Commissione invita quindi le autorità italiane a chiarire norme e prassi relative al rilascio della patente di guida ai conducenti disabili, per accertarsi che, previo superamento dell'apposita prova, sia ad essi garantita la possibilità di guidare combinazioni di veicoli rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.



## Articolo 12

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-*bis*) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

L'**articolo 12** modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di "valore trascurabile" di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE.

In particolare, la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, viene estesa anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare.

Sulla base della direttiva 2006/79/CE le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, ove spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

Sono considerate "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" quelle contenenti al contempo le seguenti caratteristiche:

- presentano carattere occasionale;
- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

- riguardano merci il cui valore globale non superi 45 euro;
- sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

L'articolo 2 della direttiva chiarisce che la franchigia opera entro precisi limiti quantitativi, se riguarda prodotti del tabacco e bevande alcoliche, profumi, caffè, té.

Resta nella facoltà degli Stati membri ridurre o escludere dal beneficio della franchigia detti prodotti.

Se le predette tipologie di merci sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale ma in quantità superiore a quelle previste dalla direttiva, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

A norma dell'articolo 131 e dell'articolo 143, lettere *b) e c)*, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'IVA, gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.

Con la direttiva 2009/132/CE si intende definire l'ambito d'applicazione di tali esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), individuando le categorie di beni che godono di tale trattamento agevolato. In particolare, la direttiva 2009/132/CE (articolo 23) ammette in esenzione IVA le importazioni di beni di valore "trascurabile", ovvero non superiore a 10 EUR, con facoltà degli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR e di escludere dall'esenzione detti beni se importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza.

Sono esclusi dall'esenzione (articolo 24):

- i prodotti alcolici;
- i profumi e l'acqua da toilette;
- i tabacchi e i prodotti del tabacco.

La modifica normativa di cui all'articolo in oggetto appare finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

Si rammenta che l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana. La ratio della norma è di evitare che uno stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione). D'altro canto, l'articolo 143 della direttiva in questione, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE e con l'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE, stabilisce che talune importazioni da Paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a 10 euro innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro, ovvero quelli oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale – siano esenti da IVA. Di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, devono beneficiare della stessa esenzione. La Commissione rileva che, al contrario, la norma italiana

disciplina tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA. In particolare l'articolo 9, comma 1, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella sua attuale formulazione stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione (per ulteriori informazioni sulla procedura, cfr. *infra*).

Con le norme di cui al comma 1 viene integrato il già richiamato articolo 9, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'introduzione del comma n. 4-*bis*), che stabilisce la non imponibilità dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile, di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, a prescindere dal loro assoggettamento all'imposta; la non imponibilità opera, tuttavia, a condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori, da considerare esclusi dai limiti di valore totale delle predette operazioni indipendentemente dal loro ammontare, siano compresi nella base imponibile e, quindi, sia dimostrata la loro riferibilità alle operazioni medesime.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze modifichi - sempre con regolamento - il regolamento in materia di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, esplicitando che, in caso di applicazione della franchigia dai diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciali e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, la franchigia riguarda anche i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.

### **Procedure di contenzioso**

Il 20 novembre 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

La Commissione europea ritiene incompatibile con gli artt. 143 e 144 della [direttiva 2006/112/CE](#), riguardante il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'articolo 9 del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72](#). A questo riguardo, il parere motivato ricorda preliminarmente che l'articolo 86 della citata direttiva stabilisce che, relativamente ai beni importati in un Paese UE da uno Stato terzo, nella base imponibile devono essere conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle spese accessorie, tra cui quelle dovute per il trasporto del bene importato. In caso di importazione di un bene da uno Stato terzo, inoltre, l'IVA può essere pagata dall'importatore direttamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione.

In forza di questo presupposto, l'articolo 144 della medesima direttiva stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano

stati già compresi nella base imponibile IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana. La *ratio* della norma è di evitare che uno stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione).

Nello stesso tempo, l'articolo 143 della direttiva in questione, in combinato disposto con l'articolo 23 della [direttiva 2009/132/CE](#) e con l'articolo 1 della [direttiva 2006/79/CE](#), stabilisce che talune importazioni da Paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a 10 euro innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro, ovvero quelli oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale – siano esenti da IVA. Di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, devono beneficiare della stessa esenzione. La Commissione rileva che, al contrario, la norma italiana disciplina tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA, stabilendo che essi siano soggetti ad imposta e siano esenti solo se l'IVA stessa sia stata già pagata alla dogana.

### Articolo 13

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU)*

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o

per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».

L'**articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

L'intervento normativo è finalizzato a chiudere il Caso EU Pilot 6286/14/TAXU avviato dalla Commissione europea per mancato adeguamento da parte della Repubblica italiana alla sentenza resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Giustizia dell'UE del 6 marzo 2014, cause riunite C-606/12 e C-607/12, Dresser-Rand, riferita al trattamento IVA applicabile alla rispedizione di un bene nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato per lavorazione successiva. In tale sentenza è stato affermato che "affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato"<sup>26</sup>.

Le modifiche interessano due articoli del decreto-legge n. 331 del 1993, relativi rispettivamente agli acquisti intracomunitari (articolo 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (articolo 41).

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), del predetto decreto-legge n. 331, per quanto riguarda l'indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari, specificando che l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata

---

<sup>26</sup> La Commissione europea, nell'ambito del suddetto caso EU Pilot, ha rilevato che l'articolo 38, comma 5, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, non è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE, comportando in tal modo divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del luogo di imposizione.

acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente - che sia soggetto passivo dell'imposta - nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi. A tal fine, viene eliminata dalla formulazione attuale, la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 41, comma 3, del citato decreto-legge n. 331, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia, stabilendo che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente (il quale sia soggetto passivo d'imposta) nel territorio dello Stato italiano. La novella proposta supera l'attuale formulazione della norma, la quale esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea.

La *ratio* della disposizione consiste nell'esclusione dal regime delle cessioni intracomunitarie delle sole movimentazioni di beni effettuate in relazione all'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.

## Articolo 14

### *(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)*

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;

2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017;

b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. -- (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -- 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione

europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino

alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si

applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il

Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al

presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

L'**articolo 14** riguarda la realizzazione di un "Registro nazionale degli aiuti", destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono aiuti di stato gli aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio selettivo, che abbiano un'incidenza sugli scambi intra-UE e possano causare una distorsione della concorrenza. La Commissione<sup>27</sup> sostiene la necessità di rendere coerenti, con i principi desumibili dai Trattati, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato: ciò al fine di razionalizzare gli strumenti a disposizione ed incoraggiare gli Stati membri a destinare le esigue risorse pubbliche verso priorità comuni. È soprattutto con riferimento a quest'ultimo aspetto che la Commissione evidenzia i numerosi vantaggi della politica di concorrenza, soprattutto sotto il profilo

<sup>27</sup> Con la Comunicazione della Commissione europea "[Modernizzazione degli aiuti di Stato](#)" (COM(2012)209), presentata il 5 maggio 2012, è stata prospettata una strategia globale di riforma degli aiuti di Stato a livello UE, giustificata dalla constatazione che la crisi economica e finanziaria ha rappresentato una minaccia per l'integrità del mercato interno in quanto ha aumentato il rischio di reazioni anticoncorrenziali, reso necessario un maggiore intervento dello Stato per tutelare le categorie sociali più deboli e promuovere la ripresa economica, aumentato il divario tra gli Stati membri con riferimento ai margini di manovra per finanziare le proprie politiche, aumentato la pressione sui bilanci pubblici, rendendo necessario un migliore uso delle esigue risorse disponibili. Tra le finalità prioritarie della modernizzazione degli aiuti di Stato, rientra la promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nella comunicazione si sottolinea l'importante ruolo che un mercato unico ben funzionante può svolgere per il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. A giudizio della Commissione, gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo determinante al fine di stimolare la crescita nel mercato interno, a condizione che siano destinati a colmare specifiche carenze di mercato e che abbiano un effetto di incentivazione, per fare in modo che il sostegno pubblico si traduca in stimoli volti a favorire la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020. La Commissione sostiene la necessità di una corsia preferenziale per il trattamento degli aiuti destinati a risolvere specifiche carenze di mercato e a conseguire obiettivi di interesse comune, con il minor effetto distorsivo possibile al fine di garantire un mercato unico aperto e concorrenziale. In particolare, la Commissione evidenzia la necessità di effettuare un solido controllo sugli aiuti, soprattutto per i mercati liberalizzati di recente - come ad esempio i trasporti, i servizi postali e, in misura minore, l'energia - nei quali gli operatori rilevanti ricevono sussidi statali e continuano ad avere un ruolo preponderante. Per fare in modo che la modernizzazione degli aiuti di Stato possa favorire la crescita nell'UE, ai fini della valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto con le norme UE in materia di concorrenza e di una maggiore efficacia della spesa pubblica, la Commissione propone di individuare e definire principi comuni che potrebbero riguardare una definizione più chiara delle reali disfunzioni di mercato che devono essere affrontate; una valutazione più sistematica dell'effetto di incentivazione, prevedendo una maggiore responsabilità degli Stati membri nella definizione e nell'attuazione delle misure di sostegno per garantirne un uso ottimale ed evitando distorsioni e potenziali effetti negativi; l'individuazione delle migliori pratiche per quanto riguarda le priorità di spesa di Europa 2020; una analisi degli aiuti con un buon rapporto costi-benefici suscettibili di stimolare la crescita.

del rapporto costi-benefici, in quanto la sua applicazione non comporta nessuna spesa a livello pubblico o privato. Inoltre, un adeguato controllo sugli aiuti di Stato, oltre a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, potrebbe contribuire al perseguimento dell'obiettivo di orientare meglio la spesa pubblica, che in buona parte assume la forma di aiuti di Stato, per renderla più efficiente ed efficace e al servizio di politiche che promuovano la crescita e la realizzazione di obiettivi europei comuni. Per perseguire tale obiettivo la Commissione europea ha proceduto alla revisione di alcuni atti normativi sugli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza<sup>28</sup>.

Nella citata Comunicazione, presentata il 5 maggio 2012, si precisa che l'aumento della portata delle misure di aiuto esentate da detto obbligo aumenta la responsabilità degli Stati membri nel garantire la corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, gli Stati membri dovranno verificare *ex ante* il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato delle misure "de minimis" e dei casi che beneficiano di un'esenzione per categoria, invece la Commissione continuerà ad esercitare un controllo *ex post* su queste misure. A tal fine la Commissione si aspetta una migliore cooperazione da parte degli Stati membri nel trasmettere le informazioni in modo migliore e tempestivo, nonché sistemi di controllo nazionali efficaci che garantiscano che gli aiuti di Stato esentati dai controlli *ex ante* siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nella Comunicazione si precisa che sarà possibile una riduzione degli oneri amministrativi grazie ad obblighi di notifica minori, solo in presenza di un maggiore impegno e del rispetto delle norme da parte delle autorità nazionali. Di conseguenza, anche i controlli *ex post* da parte della Commissione dovranno aumentare considerato che gli attuali risultati del controllo da parte degli Stati membri dell'applicazione di misure che beneficiano di un'esenzione per categoria rivelano una frequente violazione delle norme sugli aiuti di Stato.

L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee<sup>29</sup> e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato,

---

<sup>28</sup> Nel 2013 è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*): [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»](#). Le misure che rispettano i criteri fissati nel Regolamento *de minimis* non costituiscono "aiuti di Stato" secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l'approvazione. Ciò semplifica e chiarisce le regole, in linea con quanto previsto dalla strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato, e riduce significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli Stati membri. Il Regolamento n. 1407/2013 mantiene inalterati i precedenti criteri, fissando un massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «*de minimis*» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni. Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) è stato emanato nel 2014: [Regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato](#). Entrato in vigore il 1 luglio 2014, abroga il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, e si applica fino al 31 dicembre 2020. Il RGEC 2014-2020 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per concedere aiuti di Stato efficaci nel rispetto delle norme. Gli aiuti concessi a norma del RGEC possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione. Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve pubblicare su Internet un regime di aiuti e compilare un modulo online che viene inviato alla Commissione.

<sup>29</sup> La relazione illustrativa cita, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, in materia di aiuti *de minimis*, che determina la necessità di istituire un registro centrale che contenga informazioni complete su tutti gli aiuti *de minimis* concessi dalle diverse Amministrazioni pubbliche, di

in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni<sup>30</sup>.

Il controllo sugli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, si basa su un sistema di autorizzazione preventiva in base al quale la Commissione europea procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione tutti i progetti di aiuto di Stato o di modifica degli stessi; se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione intima agli interessati di presentare le loro osservazioni. Gli aiuti in questione non potranno essere attivati finché non saranno stati autorizzati dalla Commissione (cosiddetta «clausola di *standstill*»). Qualora la Commissione europea constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno, la Commissione chiede allo Stato in questione di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato; nel caso in cui lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'UE. A richiesta di uno Stato membro e se giustificato da circostanze eccezionali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto si debba considerare compatibile con il mercato interno.

Ai suddetti fini, la norma interviene sulla disciplina contenuta nella legge n. 234 del 2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”:

- sostituendo il testo dell'articolo 52, in materia di “modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese” (**comma 1, lettera b**), dell'articolo in esame);
- recando conseguenti modifiche all'articolo 46, dedicato agli “aiuti di Stato illegali non rimborsati” (**comma 1, lettera a**), dell'articolo in esame).

Più in particolare:

- il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 46 della legge n. 234/2012 in conseguenza dell'entrata in funzione del Registro, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le verifiche previste dallo stesso articolo a carico delle amministrazioni che concedono aiuti (tenute ad accertare che le imprese

---

ogni livello di governo (centrali, regionali e locali). Sotto il profilo della trasparenza la realizzazione di un portale dedicato alla pubblicità delle informazioni sugli aiuti è previsto, in particolare, nel nuovo regolamento generale di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

<sup>30</sup> Con riferimento all'articolo in esame, che interviene sulla legge n. 234 del 2012 al fine di disporre la realizzazione di un registro nazionale degli aiuti di Stato, si segnala che nella Relazione programmatica per il 2015 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea il Governo rammenta che l'istituzione di tale registro è resa necessaria anche dagli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Accordo di partenariato italiano 2014-2020 relativo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento dell'UE.

beneficiarie non rientrano tra quelle destinatarie di un ordine di recupero di aiuti illegali non rimborsati) sono effettuate attraverso il Registro stesso;

- il comma 1, lettera *b*) mira allo sviluppo e al potenziamento della banca dati già istituita presso il Ministero dello sviluppo economico per effettuare il controllo sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni nazionali ed europee, che assume la denominazione di Registro nazionale degli aiuti.

Ai sensi della normativa vigente (articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001, attuato con decreto del Ministro delle attività produttive 18 dicembre 2002 e richiamato nella legge 234/2012) il controllo sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni nazionali ed europee si effettua sulla base delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese trasmesse dalle Amministrazioni concedenti.

Per assicurare tali controlli, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di uno specifico sistema informativo, la "[Banca Dati Anagrafica](#)" (BDA), che in pratica già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio.

Peraltro, la normativa vigente non prevede sanzioni in caso di mancato invio delle informazioni sugli aiuti da parte delle amministrazioni concedenti.

Sono tenuti a trasmettere le informazioni al Registro i soggetti (pubblici e privati) che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato (comma 1 del nuovo articolo 52).

Le informazioni contenute nel Registro riguardano (comma 2 del nuovo articolo 52):

- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
- b) gli aiuti "*de minimis*" di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea e successive modificazioni;
- c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi inclusi gli aiuti "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione europea e successive modificazioni;
- d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.

Attualmente le informazioni contenute nella BDA riguardano le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte attraverso un formale provvedimento di concessione (articolo 1, comma 2, D.M. 18 dicembre 2002).

I soggetti obbligati devono avvalersi del Registro (comma 3 del nuovo articolo 52):

- per fare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti;
- per aggiornare costantemente i dati relativi agli aiuti.

La trasparenza e l'accessibilità dei dati contenuti nel Registro sono disciplinate dal comma 4 del nuovo articolo 52:

- le informazioni sugli aiuti di Stato, sugli aiuti “de minimis” e sugli aiuti concessi a titolo di compensazione per i SIEG sono conservate e rese accessibili per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- le informazioni relative ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili sono conservate e rese accessibili sino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

Per quanto riguarda gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali (attualmente disciplinati dal Regolamento 702/2014), e della pesca ed acquacoltura (Regolamento 1388/2014), il monitoraggio delle informazioni continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento. Vige la piena integrazione ed interoperabilità del Registro con quelli già esistenti in agricoltura e pesca (comma 5 del nuovo articolo 52).

Si segnala che il comma 2 del testo attualmente vigente dell'articolo 52 dispone che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

Si ricorda anche che la normativa comunitaria di riferimento per gli aiuti di stato è costituita:

- dal Regolamento 702/2014, per i settori agricolo e forestale (inclusi gli aiuti nelle zone rurali);
- dal Regolamento 1388/2014, per la pesca e acquacoltura.

Dal punto di vista operativo, la disciplina di funzionamento del Registro è demandata ad un regolamento da emanarsi entro 120 giorni con decreto del MISE, di concerto con il MEF e il MIPAF (comma 6 del nuovo articolo 52).

Il comma 7 del nuovo articolo 52 contiene l'apparato sanzionatorio, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di utilizzo da parte dei soggetti che concedono gli aiuti.

L'adempimento degli obblighi connessi al Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni di aiuti, con le seguenti tempistiche:

- decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, per gli obblighi di trasmissione delle informazioni al Registro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, per gli obblighi di interrogazione del Registro.

L'inadempimento degli obblighi:

- è rilevato d'ufficio dai soggetti obbligati e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti;
- è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Il **comma 2** interviene sulla procedura di redazione e presentazione al Parlamento della Relazione annuale sugli incentivi alle imprese prevista dalla legge n. 266/1997.

A decorrere dal 2015 tale Relazione sarà predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti in materia entro il mese di settembre di ciascun anno, allo scopo di:

- illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive;
- valutare i provvedimenti in questione;
- fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio.

Per predisporre la Relazione, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le informazioni fornite per il monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese e individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono e/o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge 266/1997 prevede la presentazione della Relazione alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale entro il mese di aprile di ogni anno. Tale relazione, oltre ad illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche, e fornire elementi di monitoraggio rispetto agli andamenti degli anni precedenti, dovrà anche contenere i risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni.

## Articolo 15

*(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)*

1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- *(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale).*

-- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese

incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2».

2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

L'**articolo 15** intende dare attuazione alla decisione 2012/21/UE<sup>31</sup> relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

A tal fine, l'articolo 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Il **comma 1** novella la legge n. 234 del 2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle

---

<sup>31</sup> Decisione della Commissione 2012/21/UE, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, pubblicata sulla GUCE L 7/4 dell'11/1/2012.

politiche dell'Unione europea”, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell’ambito del Capo VIII, relativo agli Aiuti di stato.

In aggiunta a quanto sopra detto, il nuovo articolo 45-bis prevede che le Amministrazioni centrali di settore, in raccordo con le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le provincie e i comuni, che sono tenuti a fornire i dati, redigono le relazioni sulle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei Servizi di interesse economico generale. Tali relazioni saranno trasmesse al Dipartimento delle politiche europee, ai fini della predisposizione della relazione periodica sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico da inoltrare alla Commissione europea (comma 2).

Con un emendamento approvato alla Camera, è stato specificato che le relazioni sono trasmesse altresì alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Infine, al comma 3 il nuovo articolo 45-bis rinvia le modalità attuative delle disposizioni suddette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 2** dell'articolo 14 dispone l'abrogazione dell'articolo 47 della legge n. 96 del 2010.

Si ricorda che gli obblighi informativi e di monitoraggio relativi ai Servizi di interesse economico generale sono già previsti dalla legislazione vigente, e precisamente dall’articolo 47 della legge n. 96 del 2010 (comunitaria 2009), il quale, tuttavia, riserva tale compito al Ministro per le politiche europee – nell’ambito dei suoi compiti generali di coordinamento, compresa la predisposizione di relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, in materia di aiuti di Stato, sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. La ridefinizione delle modalità attraverso le quali adempiere a tali obblighi nei confronti della Commissione europea relativi ai Servizi di interesse economico generale, recata dal nuovo articolo 45-bis nella legge n. 234 del 2012 sopraesposto, determina, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 47 della legge n. 96/2010.

Come esposto nella Relazione illustrativa, l’abrogazione del suddetto articolo 47 deriva dal fatto che il suo dettato è ritenuto non più in linea con le nuove regole adottate dalla Commissione europea nel 2011, concernenti le compensazioni per oneri di servizio pubblico corrisposte nei diversi settori (es. ospedali, assistenza sanitaria, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale, servizio idrico, servizio rifiuti, trasporti aerei da e per le isole, aeroporti e porti), che hanno sostituito le precedenti risalenti al 2005 (cosiddetto “pacchetto Almunia” che ha sostituito il precedente “pacchetto Monti-Kroes” del luglio 2005)<sup>32</sup>. Tali regole hanno

---

<sup>32</sup> Il nuovo pacchetto è composto da vari strumenti, quali, in particolare, la Comunicazione della Commissione 2012/C 8/02, che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica, di convergenza tra procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e assenza di aiuti ecc.; la Decisione 2012/21/UE, che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG. L' esenzione si applica ad ambiti che comprendono ospedali e edilizia sociale fino a una gamma più ampia di servizi sociali; per queste

disposto a carico degli Stati membri precisi obblighi di relazione sulle compensazioni concesse.

In particolare, l'articolo 9 della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 (relativa alle compensazioni esentate da previa notifica alla Commissione europea, entrata in vigore il 31 gennaio 2012, con obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2014) ed il punto 62 della Comunicazione 2012/C 8/03 (relativa alle compensazioni soggette a previa notifica) dispongono entrambi che gli Stati membri forniscono due distinte relazioni biennali, anziché triennali come previsto dal citato articolo 47.

In base alle disposizioni citate, la prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2014.

Per ciò che attiene ai Servizi di interesse economico generale (SIEG), si ricorda che essi designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale. A tal fine sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico (articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>33</sup>). È questo in particolare il caso delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione.

E' poi riconosciuta l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, prescrivendosi che gli Stati membri e l'Unione devono provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, a che tali servizi funzionino così da consentire loro di assolvere i propri compiti (articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione).

Quando gli operatori, pubblici o privati, non riescono ad erogare servizi di interesse generale a condizioni economicamente accettabili ricevono un sostegno finanziario dallo Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Tale compensazione sottostà alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal TFUE nella misura in cui i servizi di interesse generale si configurano come attività economica. Nel 2003 la Corte di giustizia ha stabilito che la compensazione accordata per l'esecuzione di servizi d'interesse economico generale (SIEG) costituisce aiuto di Stato se non è

---

compensazioni la soglia che fa scattare l'obbligo di notifica per altre attività di interesse economico generale è inferiore. La soglia per la notifica è scesa da 30 a 15 milioni di euro, per tener conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate sul fatto che la soglia applicata in precedenza sottraeva al controllo della Commissione contratti molto consistenti in settori importanti del mercato interno. Infine, con la Comunicazione 2012/C 8/03 è stata dettata una nuova disciplina per la valutazione di grandi importi concessi a titolo di compensazione a operatori al di fuori del settore dei servizi sociali. Tali casi devono essere notificati alla Commissione e possono essere dichiarati compatibili se soddisfano determinati criteri. Le nuove norme introducono, in particolare, una metodologia precisa per stabilire l'ammontare della compensazione, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi di compensazione, l'obbligo di rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e la parità di trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della compensazione. La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per ridurre gli effetti anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di falsare la concorrenza nel mercato interno.

<sup>33</sup> L'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 86 del TCE), vieta agli Stati membri di emanare e mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme dei trattati. Stabilisce altresì che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. Alla Commissione attribuisce il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni suddette rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

strettamente limitata all'importo che sarebbe necessario per compensare un operatore efficiente<sup>34</sup>.

Dunque, se la presenza di interessi generali non implica in via generale la disapplicazione delle norme della concorrenza e dei relativi principi – quali trasparenza, adeguata pubblicità, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e mutuo riconoscimento – purtuttavia l'Unione europea consente agli Stati membri la possibilità di derogare ai rigidi principi concorrenziali (deroghe che legittimano anche l'eventuale concessione di aiuti di stato per realizzare gli obiettivi peculiari di interesse pubblico propri del singolo servizio) nella misura in cui dall'applicazione degli stessi potrebbe derivare una compromissione della missione di interesse generale, prospettando pertanto un ragionevole contemperamento tra la tutela dell'interesse generale rispetto ed il principio della concorrenza nel settore dei servizi.

---

<sup>34</sup> Sul tema, si veda il documento di lavoro dei servizi della commissione “L'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale dopo il 2005 e i risultati della consultazione pubblica”, [Bruxelles, 23.03.2011 SEC\(2011\) 397](#).

## Articolo 16

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)*

1. La lettera *g-bis*) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
- «*g-bis*) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

L'**articolo 16** concerne l'ambito di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I, del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni, la quale stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo è inerente alla procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, avviata dalla Commissione europea nel marzo 2014.

La novella ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina individuati dalla lett. *g-bis*) dell'art. 88, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

La nuova formulazione esclude i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (secondo la nozione di questi ultimi lavori posta dall'allegato X del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni).

La formulazione vigente esclude, invece, i lavori inerenti ai suddetti impianti, strutture e reti, nonché i piccoli lavori (la cui durata presunta non sia superiore a dieci uomini-giorno) intesi alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non vi sia esposizione di lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni - allegato che reca l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori -.

La novella in esame è identica all'ipotesi normativa già presentata dal Governo alla Commissione europea con la risposta dell'8 maggio 2014, ipotesi che la Commissione ha ritenuto idonea a superare i rilievi, concernenti l'esatto recepimento dell'ambito di applicazione delle norme europee sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che, a tali fini, per cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 2 della [direttiva 92/57/CEE](#) del Consiglio, del 24 giugno 1992, si intende qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di genio civile<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Con la citata procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, la Commissione europea aveva richiesto alle autorità italiane informazioni circostanziate anche in merito alla documentazione relativa alla valutazione del rischio in caso di interferenza tra attività che presentano un basso rischio d'infortunio, condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro (DUVRI). La Commissione, in merito, intendeva verificare come la possibilità di optare per la designazione di un proprio incaricato (invece di effettuare

## **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

La Commissione europea ha presentato nel giugno 2014 una comunicazione relativa al quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 ([COM\(2014\)332](#)).

La comunicazione definisce un quadro di azione, cooperazione e scambio di buone pratiche nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro per il periodo 2014-2020, individuando sette obiettivi strategici:

- consolidamento delle strategie nazionali;
- sostegno concreto alle piccole e microimprese;
- migliore applicazione da parte degli Stati membri, ad esempio per mezzo della valutazione dell'efficienza degli ispettorati del lavoro nazionali;
- semplificazione della legislazione esistente;
- affrontare l'invecchiamento della forza lavoro e migliorare la prevenzione delle malattie professionali;
- miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo di strumenti di monitoraggio;
- coordinamento con le organizzazioni internazionali.

Il quadro strategico sarà rivisto nel 2016.

---

una valutazione del rischio) potesse assicurare la piena efficacia delle disposizioni della direttiva 89/391/CEE. I chiarimenti forniti al riguardo dal Governo italiano sono stati ritenuti soddisfacenti dalla Commissione.

## Articolo 17

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«*e*) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (*Lavori vietati ai minori*). -  
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la

salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

*b*) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. -- (*Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati*). -  
- 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».

L'**articolo 17** è inteso a completare il recepimento della [direttiva 2009/13/CE](#) del Consiglio, del 16 febbraio 2009, "recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE". In merito, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia, nel novembre 2014, con lettera di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2014/0515.

Si ricorda che, in precedenza, il recepimento della [direttiva 2009/13/CE](#) era previsto dalla disciplina di delega di cui agli artt. 1 e 2 e all'allegato B della [L. 4 giugno 2010, n. 96](#), ma l'esercizio della delega non è stato completato entro i termini temporali previsti.

Il presente **articolo 17** reca due novelle (**commi 1 e 2**), relative, rispettivamente, alla nozione di armatore ed ai lavori vietati ai minori (la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge in esame osserva che l'ordinamento interno in materia risulta, per ogni ulteriore aspetto, già conforme alla citata [direttiva 2009/13/CE](#)<sup>36</sup>).

La novella di cui al **comma 1** modifica la nozione di armatore, posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi (che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima<sup>37</sup>). Con la novella si specifica che le figure del gestore, dell'agente o del noleggiatore a scafo nudo (che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave) rientrano nella nozione di armatore anche qualora altri organismi o persone adempiano alcuni dei compiti e degli obblighi dell'armatore.

La novella di cui al **comma 2, lettera a)**, definisce la procedura per l'individuazione delle attività lavorative - da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca<sup>38</sup> - per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni. La nuova previsione è intesa a recepire la novella posta dall'art. 2, primo comma, numero 3), della citata [direttiva 2009/13/CE](#), che demanda l'individuazione di tali attività lavorative marittime alle "disposizioni legislative o regolamentari nazionali" o alle determinazioni dell'autorità competente, "previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti".

Secondo la riformulazione operata dalla Camera, tale procedura si articola in una prima fase di ricognizione, intesa ad accertare la sussistenza, nel settore in oggetto, di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minorenni e, sulla base di tali risultanze, nella successiva emanazione di un decreto ministeriale che fissi i divieti. Si prevede altresì (in base ad una norma aggiunta dalla Camera)

---

<sup>36</sup> Riguardo a questi ulteriori profili, si segnala che tra le modifiche introdotte in materia di sicurezza a bordo delle navi dalla [direttiva 2009/13/CE](#) risultano il divieto del lavoro notturno per i minori di 18 anni e la possibilità per i lavoratori marittimi di lavorare a bordo delle navi solamente se in possesso di un apposito certificato medico, valido per un periodo massimo di 2 anni (1 anno per i minori di 18 anni) rilasciato da un medico qualificato. Al riguardo, si ricorda che il divieto di lavoro notturno per i lavoratori marittimi minori di 18 anni è già contenuto nell'[articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 271 del 1999](#). L'obbligo di possesso del certificato medico è attualmente regolamentato dal combinato disposto del [D.Lgs. n. 136 del 2011](#), nelle parti, tra cui l'art. 7, in cui viene espressamente richiamato l'obbligo, per i lavoratori marittimi, di possedere un certificato conforme a specifici requisiti contenuti nella Convenzione STCW 1978 (Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia), dall'[art. 5 della L. n. 113 del 2013](#) (in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo) e dall'[art. 4 della L. n. 1602 del 1962](#) (sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare).

<sup>37</sup> Si ricorda che, ai fini in oggetto, per "nave adibita alla navigazione marittima" si intende la nave o unità "diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette" ([art. 2, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108](#)).

<sup>38</sup> Cfr. l'art. 3, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni.

un'integrazione di questi ultimi, qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti (nel settore in esame) l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minorenni.

La novella di cui alla successiva **lettera b)** del **comma 2** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque adibisca soggetti minorenni ai lavori vietati in base alle determinazioni ministeriali summenzionate; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 516 e 2.582 euro.

Le misure della sanzione sono identiche o analoghe a quelle previste da altre norme sanzionatorie in materia di lavoro minorile (cfr., al riguardo, [l'art. 26 della L. 17 ottobre 1967, n. 977](#), e successive modificazioni).

### **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Con riferimento ai lavoratori marittimi, si segnala che, nel novembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per includere i medesimi lavoratori nell'ambito di applicazione delle cinque direttive in materia di diritto del lavoro vigenti.

La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. La proposta ([COM\(2013\)798](#)) modifica cinque direttive (la direttiva [2008/94/CE](#), sull'insolvenza del datore di lavoro; la direttiva [2009/38/CE](#), sui comitati aziendali europei; la direttiva [2002/14/CE](#) sull'informazione e consultazione; la direttiva [98/59/CE](#), sui licenziamenti collettivi; la direttiva [2001/23/CE](#), sul trasferimento di impresa).

Sulla proposta di direttiva si è svolto un primo dibattito nel corso del Consiglio Occupazione, Politiche sociali, Salute e Tutela dei consumatori del 12 dicembre 2014.



## **Articolo 18**

*(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha

maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima

organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a

3.375.000 euro per l'anno 2019, a all'articolo 10, comma 5, del decreto-  
3.175.000 euro per l'anno 2020, a legge 29 novembre 2004, n. 282,  
2.810.000 euro per l'anno 2021, a convertito, con modificazioni, dalla legge  
2.415.000 euro per l'anno 2022, a 27 dicembre 2004, n. 307.  
1.985.000 euro per l'anno 2023, a 11. Il Ministro dell'economia e delle  
1.460.000 euro per l'anno 2024 e a finanze è autorizzato ad apportare, con  
810.000 euro per l'anno 2025, sono propri decreti, le occorrenti variazioni di  
destinate al Fondo per interventi bilancio.  
strutturali di politica economica, di cui

**L'articolo 18** - inserito dalla Camera - concerne i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. L'articolo è inerente alla procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea, a séguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 ([causa C-233/12](#)). Tale sentenza ha dichiarato incompatibile con i principi<sup>39</sup> sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; la "considerazione" dei periodi di lavoro svolti presso un'organizzazione internazionale (situata nel territorio di un altro Stato membro), ai fini del riconoscimento del "diritto alla pensione di vecchiaia".

Il presente **articolo 18** introduce, con riferimento, come detto, a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali, la possibilità del computo (su domanda) dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale resta calcolato esclusivamente in base ai restanti periodi). Tali limitazioni appaiono compatibili con la citata sentenza ([causa C-233/12](#)), la quale fa riferimento al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La nuova possibilità di cumulo riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato (**comma 1**), a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di

---

<sup>39</sup> Di cui all'[art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (Versione consolidata. Il testo dell'art. 45 è alle pagg. 65 e 66 del documento cui il *link* rinvia).

assicurazione maturate negli ordinamenti pensionistici interni (**comma 2**); *sembrerebbe opportuno chiarire se il requisito delle 52 settimane sia soddisfatto anche da periodi di assicurazione non coperti da contribuzione.*

La possibilità di cumulo viene introdotta senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (**comma 1**); a parte tale limite, per i termini di decorrenza della pensione (in regime di cumulo), il **comma 6** mutua i criteri generali.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità della mancanza della retroattività nella decorrenza dei trattamenti.*

*Riguardo all'ambito del nuovo istituto del cumulo, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità della limitazione del medesimo ai rapporti di lavoro svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera<sup>40</sup> - territori che sono, senza dubbio, gli unici oggetto della citata sentenza del 4 luglio 2013, la quale fa riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea -, tenendo anche conto che una medesima organizzazione internazionale può avere alcune sedi in tali ambiti territoriali ed altre sedi in ambiti diversi.*

Sono esclusi dalla possibilità di cumulo: i periodi che si sovrappongano a periodi già riconosciuti negli ordinamenti pensionistici interni (e rientranti tra quelli su cui si basa la domanda di pensione) (**comma 2**); i periodi che siano stati oggetto di rimborso (**comma 3**).

Resta ferma - in alternativa alla domanda di cumulo - la possibilità di riscatto - secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero<sup>41</sup> - dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale (**comma 5**). *Sembrerebbe opportuno specificare se, in base alla formulazione del **comma 5**, la possibilità di riscatto si intenda estesa anche ai rapporti di lavoro svolti (con organizzazioni internazionali) nel territorio italiano. Si segnala, inoltre, che quest'ultimo comma sembra subordinare la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro in oggetto (rispetto alla fattispecie generale di quelli svolti all'estero) alla condizione che i medesimi non diano diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico dell'organizzazione internazionale.*

Il **comma 7** specifica che lo scambio di informazioni e notizie in materia con le organizzazioni internazionali può avvenire anche attraverso modalità informatiche. Ai sensi del **comma 8**, i dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere impiegati esclusivamente al fine di applicare la disciplina pensionistica in esame, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

Il **comma 9** reca la quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dal presente **articolo 18**, provvede alla copertura finanziaria degli stessi e definisce le clausole di monitoraggio e di salvaguardia finanziari; ai fini della copertura, si riduce l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente (fondo

---

<sup>40</sup> Si ricorda che la Confederazione svizzera fa parte dello Spazio economico europeo.

<sup>41</sup> Riguardo a quest'ultima, cfr. l'[art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184](#).

destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento). Il **comma 10** destina in favore del Fondo per interventi strutturali di politica economia le risorse derivanti, per alcuni anni, dalla differenza positiva tra la misura della copertura finanziaria e l'importo degli oneri in oggetto. Il **comma 11** reca le clausole contabili.



## Articolo 19

*(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:

a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale

importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;

f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;

g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».

L'articolo 19 è inteso al recepimento della [direttiva 2014/64/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina, di cui alla direttiva 64/432/CEE<sup>42</sup>.

La novella di cui alla [direttiva 2014/64/UE](#) reca norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica. Si ricorda che il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico e consente che, a

---

<sup>42</sup> Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, "relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina". Essa è recepita dal [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196](#). Si ricorda che, in base all'art. 14 della direttiva 64/432/CEE, e successive modificazioni, l'autorità competente di uno Stato membro può istituire, per gli animali delle specie bovine e suine, un sistema di reti di sorveglianza, costituito, tra l'altro, da una base di dati informatizzata, la quale deve contenere le informazioni stabilite dalla stessa direttiva 64/432/CEE.

decorrere dalla medesima data, uno Stato membro renda obbligatorio l'uso di identificatori elettronici.

La novella di cui all'**articolo 19** recepisce tali norme di coordinamento (con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina).

Poiché l'introduzione degli identificatori elettronici comporterà, per alcuni Stati europei, investimenti finalizzati, è stato previsto un periodo di transizione di cinque anni. Allo stesso modo, si dovrà provvedere affinché siano istituiti appositi percorsi formativi per gli operatori del settore che saranno chiamati ad applicare le nuove procedure. Pertanto, fino al 18 luglio 2019, i marchi auricolari attualmente in uso continueranno a rappresentare l'unico sistema consentito di identificazione dei bovini.

A partire dal 2000, in Italia, è operante una [Banca Dati Nazionale \(BDN\)](#) delle anagrafi zootecniche, collocata fisicamente presso il Centro Servizi Nazionale, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

La banca dati comprende 7 anagrafi diverse: anagrafe bovina; anagrafe ovina e caprina; anagrafe suina; anagrafe avicola; anagrafe equidi; anagrafe apistica; registrazione circhi. Nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini.

Il Servizio veterinario delle ASL certifica l'iscrizione nella BDN e provvede al rilascio e validazione del passaporto: documento individuale d'identificazione che accompagna l'animale in ogni spostamento, contiene i suoi dati anagrafici, il suo codice identificativo, presente anche nel marchio apposto all'orecchio, e, infine la storia dei suoi trasferimenti.

Tutti gli eventi che riguardano la vita dell'animale (nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) devono essere notificati dai detentori degli animali alla BDN. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell'anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità.

Per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei bovini, si ricorda che nel 1997 il regolamento del Consiglio (CE) n. 820/971 ha rafforzato le norme dell'Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all'origine e ai movimenti degli animali grazie a marchi auricolari convenzionali. Conseguentemente, il regolamento (CE) 1760/2000 ha stabilito che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini basato sull'applicazione di marchi auricolari agli orecchi di ogni animale, anche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. In seguito ai progressi tecnologici in materia di sistemi di identificazione elettronica (EID), basati sull'identificazione a radiofrequenza, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Da ciò, la necessità di ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 per consentire l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione (identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico; identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale; identificatore elettronico sotto forma di transponder iniettabile). Tale aggiornamento è stato operato dal Regolamento (UE) 653/2014 del 15 maggio 2014 di modifica del

Regolamento (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

**Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Si segnala che è all'esame delle istituzioni europee la proposta di regolamento ([COM\(2013\)260](#)) in materia di sanità animale, che reca, tra l'altro, norme relative alla registrazione, al riconoscimento, alla tracciabilità e agli spostamenti degli animali.



## Articolo 20

*(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE – Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)*

1. Nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n. 1829/2003, con le modalità di cui all'articolo 26-ter della medesima direttiva 2001/18/CE.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

L'**articolo 20**, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

L'entrata in vigore della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 - che ammette la libertà di coltivazione di OGM da parte degli Stati membri, per motivi sociali ed economici - ha innovato, rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM<sup>43</sup>. La direttiva (UE) 2015/412 apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di “nuove prove” relative al rischio di un OGM per la salute umana

---

<sup>43</sup> Si ricorda che la commercializzazione e sperimentazione di OGM in Europa furono disciplinate in primo luogo dalla direttiva 90/219/CE, poi rifiuta nella 2009/41/CE, che regola l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati in modo da limitare le possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente. Il provvedimento è stato recepito con il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91. La materia fu inoltre regolata dalla Direttiva 2001/18/CE (che aveva abrogato la precedente 90/220/CE), che disciplina l'immissione deliberata nell'ambiente, anche con la coltivazione, di organismi geneticamente modificati, inclusa la loro immissione in commercio e la messa a disposizione di terzi - dietro compenso o gratuitamente - all'interno della Comunità. L'importazione o la movimentazione delle materie prime agricole con OGM rientra nella immissione in commercio, e deve pertanto sottostare alle regole definite con la direttiva. Le disposizioni, recepite in Italia dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, rispetto alla precedente direttiva ribadiscono la validità del principio di precauzione, prevedono un'autorizzazione a tempo determinato, introducono norme più rigorose nella valutazione d'impatto ambientale. Va segnalato che nel 2001, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, è stato adottato il D.Lgs. 212/2001 sulla commercializzazione dei prodotti sementieri, che prevede, in apparente contrasto con la normativa comunitaria (ove si prevede che le varietà OGM autorizzate a livello europeo possano liberamente circolare su tutto il territorio comunitario), che la messa in coltura di prodotti sementieri contenenti OGM sia soggetta ad autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Salute, sulla base di un parere tecnico previamente espresso da una Commissione di esperti (12 membri) di nomina ministeriale e regionale (art.1, co. 2).

o per l'ambiente. In base alla nuova normativa, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della direttiva introduce l'articolo 26-*bis* alla direttiva 2001/18/CE e stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri nei cui territori vengono coltivati OGM, devono adottare le misure necessarie al fine di evitare che si verifichino eventuali contaminazioni transfrontaliere e, inoltre, le predette misure devono essere comunicate alla Commissione.

Il successivo comma 2 della direttiva, con l'introduzione dell'articolo 26-*ter* al testo della direttiva 2001/18/CE, illustra le misure che gli Stati membri devono porre in essere con riferimento alla coltivazione degli OGM. In particolare, esso prevede che gli Stati membri, in occasione della procedura di autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione, possano richiedere un adeguamento dell'ambito geografico in modo che una parte o l'intero territorio dello Stato sia escluso da tale coltivazione. Tale richiesta presuppone il parere dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

In base al successivo comma 3, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione ovvero sia stato confermato l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, uno Stato membro può comunque adottare provvedimenti che limitino o vietino totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, purché si tratti di provvedimenti conformi al diritto dell'Unione europea. Tale iniziativa deve essere motivata da obiettivi di politica ambientale, da motivazioni di pianificazione urbana e territoriale, dall'uso del suolo, dagli impatti socio-economici, dall'esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, dagli obiettivi di politica agricola e dall'ordine pubblico. Tali motivazioni non devono, in nessun caso, confliggere con la "valutazione di impatto ambientale" condotta dall'EFSA.

In base al comma 4, lo Stato membro che intende limitare o vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, è tenuto a presentare preventivamente alla Commissione un apposito progetto con le relative motivazioni. Gli Stati membri che operano scelte in tal senso sono altresì tenuti a rendere pubblicamente disponibili le predette misure. Tali misure non influenzano in alcun modo la libera circolazione degli OGM autorizzati o gli OGM contenuti in prodotti.

L'articolo 2 della direttiva attribuisce alla Commissione il compito di presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio due distinte relazioni entro il termine del 3 aprile 2019. Si tratta di una prima relazione concernente l'utilizzo della presente direttiva da parte degli Stati membri, che fornisca altresì informazioni circa il corretto funzionamento del mercato interno. La seconda relazione concerne, invece, l'effettivo rimedio ai danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM.

Il successivo articolo 3 definisce il 3 aprile 2017 quale termine entro il quale la Commissione dovrà eseguire l'aggiornamento degli allegati alla direttiva 2001/18/CE in materia di valutazione del rischio ambientale al fine di allineare tale valutazione agli orientamenti dell'EFSA. La direttiva non indica un termine di recepimento per gli Stati membri.

Il **comma 1** della disposizione, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui al citato articolo 26-*quater* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, prevede che il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali<sup>44</sup> richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015: oltre alle domande presentate ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE, si tratta delle autorizzazioni concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003<sup>45</sup>.

Per il **comma 2**, qualora il notificante o richiedente, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF<sup>46</sup> possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati.

Ai sensi del **comma 3**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione testé introdotti, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Per il **comma 4** restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Il **comma 5** apporta delle modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, rinviando anzitutto<sup>47</sup> alle disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

---

<sup>44</sup> Di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>45</sup> Tra i regolamenti sulla commercializzazione, tracciabilità ed etichettatura degli OGM, si segnala il Regolamento 1829/2003/CE, che si applica agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (più precisamente alimenti e mangimi prodotti "con" un OGM ma anche "da" un OGM), ha definito una procedura comunitaria per la valutazione delle sicurezza dei prodotti prima della immissione sul mercato. Il provvedimento sostanzialmente introduce un nuovo sistema di autorizzazione e vigilanza sia sugli alimenti che sui mangimi, nonché nuove disposizioni in materia di etichettatura. Vi è poi il Regolamento 1830/2003/CE che ha istituito un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti contenenti OGM e degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM. Le disposizioni sanzionatorie delle violazioni dei detti regolamenti sono state approvate con il D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70 che ha ripartito tra il Ministero dell'Ambiente e le regioni e province autonome la competenza in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

<sup>46</sup> Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo assume di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

<sup>47</sup> Sempre in via di coordinamento con i testi normativi sopraggiunti, il comma 5 elimina le previsioni del vecchio testo secondo cui:

- "la messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della

Il D.Lgs. n. 224/2003, basato sul principio di precauzione, stabilisce le misure volte a proteggere la salute umana, animale ed ambientale, relativamente alle attività di rilascio di OGM definiti come organismi, diversi dall'essere umano, il cui materiale genetico sia stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale), con riferimento alla:

- emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato;
- immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.

L'autorità nazionale competente in materia è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che agisce, per quanto di rispettiva competenza, d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e dell'istruzione.

Il dicastero dell'ambiente è pertanto l'organo competente alla verifica e rilascio dei provvedimenti autorizzativi, e chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM, o una immissione sul mercato, è tenuto a presentargli preventivamente una notifica in quadruplica copia, accompagnata da:

- a) un fascicolo tecnico con le informazioni dettagliate riportate all'allegato III;
- b) la valutazione del rischio ambientale;
- c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

Ricevuta la notifica, il dicastero dell'Ambiente effettua un'istruttoria preliminare, quindi trasmette copia della notifica ai Ministeri della Salute e delle Politiche agricole e forestali, all'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ed alle Regioni e Province Autonome competenti.

È prevista anche una procedura di consultazione ed informazione pubblica.

Si provvede poi allo scambio di informazioni con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri, mentre al notificante ed alla Commissione europea viene inviata la relazione di valutazione. Si rilascia poi al notificante l'autorizzazione scritta all'emissione, e si stabiliscono i requisiti di etichettatura ed imballaggio.

Qualora necessario, gli organi di competenza possono, con provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM.

Il dicastero dell'Ambiente invia alla Commissione europea una sintesi di ogni notifica ricevuta nonché delle decisioni definitive adottate nei confronti delle stesse, includendovi le eventuali ragioni per le quali una notifica sia stata respinta.

---

Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche";

- la commissione ministeriale "esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2";
- "chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.
- "chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni".

Lo stesso dicastero trasmette una volta l'anno alla Commissione un elenco degli OGM il cui rilascio sia stato autorizzato mediante le procedure differenziate semplificate, quindi degli OGM il cui rilascio non sia stati autorizzato.

Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi; e un sistema analogo è istituito anche presso le Regioni e le Province Autonome, in modo da consentire il monitoraggio di eventuali loro effetti.

Chiunque coltivi OGM deve pertanto non solo comunicare alle Regioni e Province competenti per territorio la localizzazione delle coltivazione, ma è anche tenuto a conservare per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione. Contestualmente deve inoltre apporre adeguati cartelli di segnalazione che indichino chiaramente la presenza di OGM.

## Articolo 21

*(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».

2. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

L'**articolo 21** interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo e sulle ultime modifiche ad essa apportate dal decreto-legge n. 91 del 2014.

Con il **comma 1** dell'articolo in esame viene nuovamente sostituita la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 4 (*Cattura temporanea e inanellamento*) della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo possa essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non siano vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE (viene, quindi, vietato *tout court* l'utilizzo delle reti). L'attività in esame può essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.

Il decreto-legge n. 91 del 2014 era intervenuto sulla disciplina relativa alla cattura dei richiami vivi, al fine di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, avendo le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana autorizzato la cattura di sette specie di uccelli mediante l'utilizzo di reti e senza il rispetto delle condizioni di deroga di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 (*vedi infra*).

Era stato, quindi, previsto, all'articolo 16, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli potesse essere data dalle regioni solo in caso di rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo 19-*bis* della citata legge n. 157 del 1992.

In tal modo l'utilizzo di strumenti, quali le reti, vietati dall'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE, poteva risultare legittimo solo in assenza di valide soluzioni alternative; inoltre il richiamo alle condizioni di deroga permetteva allo Stato di poter esercitare il potere di annullamento per i provvedimenti regionali ritenuti in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia.

Il **comma 2** abroga i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#), i quali prevedevano che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fosse emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di definire i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non vietati dall'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE, le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale, le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali e i criteri per l'impiego misurato e la definizione della quantità.

Alle regioni era concesso un termine di ulteriori sei mesi dopo l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per adeguare la propria normativa.

### **Procedure di contenzioso**

In relazione alle disposizioni che modificano la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, si segnala che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, ha emesso, in data 26 novembre 2014, nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della [direttiva n. 2009/147/CE](#) (concernente la conservazione degli uccelli selvatici – cosiddetta direttiva Uccelli).

La Commissione europea, nella lettera di messa in mora con la quale aveva avviato la procedura il 22 febbraio 2014, ha evidenziato la violazione da parte dell'Italia degli articoli 8, in combinato disposto con l'Allegato IV, e dell'articolo 9 della direttiva Uccelli per i seguenti motivi:

- le regioni Veneto, Toscana e Lombardia hanno autorizzato la cattura tramite reti di sette specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*), nonostante il divieto posto dall'articolo 8, in combinato disposto con l'Allegato IV, della direttiva Uccelli;

- le autorizzazioni non rispettano le condizioni di deroga tassativamente indicate dall'articolo 9 della direttiva medesima;
- l'addotta mancanza di soluzioni alternative non è condivisibile, dal momento che la caccia può avvenire, ad avviso della Commissione, anche con altri sistemi che non mettono a rischio le specie di uccelli in questione;
- l'uso delle reti non consente la cattura selettiva degli uccelli né delle specie che si intendono catturare né di altre specie eventualmente catturate con tale sistema, come invece previsto dalla direttiva Uccelli;
- non è configurabile neanche un uso misurato delle deroghe, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli;
- le deroghe, inoltre, non soddisfano l'esigenza posta dalla direttiva di condizioni rigidamente controllate;
- non è rispettata la condizione di piccola quantità, quantificabile, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia fatta propria dalla Commissione, nell'1 per cento del tasso totale di mortalità annuale della popolazione della specie interessata alla deroga;
- nei provvedimenti regionali non si fa riferimento alle condizioni di rischio in cui le deroghe possono essere applicate;
- i provvedimenti non fanno alcun riferimento ai controlli e alle loro modalità di effettuazione.

Per superare i rilievi della Commissione, il decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 16), modificando l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, ha, in primo luogo, esplicitato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è da considerarsi attività in deroga ai divieti della direttiva Uccelli e, pertanto, soggetta ai limiti disposti dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. In particolare, non solo il previo parere dell'ISPRA, ma soprattutto la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e la notifica al Ministero dell'ambiente dei provvedimenti regionali di deroga almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore consentono allo Stato di esercitare il potere di annullamento, anch'esso previsto dall'articolo 19-*bis*.

Nella corrispondenza successiva, i servizi della Commissione europea hanno eccepito che le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014 non sono sufficienti a porre fine alla violazione degli articoli 8 e 9 della direttiva Uccelli.

Ad avviso della Commissione, infatti, sarebbe stata necessaria piuttosto l'applicazione costante e tempestiva del sistema di controllo previsto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992.

Con l'emissione del parere motivato, la Commissione ha dunque contestato la persistenza delle violazioni della direttiva Uccelli già rilevate con la lettera di messa in mora ed ha ribadito i suoi rilievi alla luce degli ulteriori dati trasmessi dalle autorità italiane; in particolare, la Commissione ha ribadito che l'Italia è inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalla direttiva Uccelli in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del

richiamo di determinate specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, Toscana a partire dal 1996, Marche dal 1998 e Provincia autonoma di Trento a partire dal 2000.

Risulta alla Commissione che, per quanto riguarda il 2014, a seguito dei pareri negativi dell'ISPRA relativamente alle autorizzazioni concesse dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, il Governo italiano ha diffidato tali regioni a provvedere all'annullamento delle autorizzazioni, in base all'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. Tali provvedimenti non sono però giudicati sufficienti dalla Commissione in quanto il Governo italiano non ha esercitato il potere di annullamento per tali provvedimenti, che sono ancora in vigore. Inoltre, la diffida alle due regioni non è stata tempestiva, in quanto trasmessa oltre un mese dopo l'inizio delle attività di cattura, e le autorità regionali della Lombardia hanno dichiarato di non voler procedere all'annullamento.

Anche i programmi di progressiva riduzione, fino all'azzeramento, del numero di esemplari catturabili, adottati dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia (il Veneto non ha comunicato l'adozione di alcun programma), assunti tardivamente e non sufficientemente rapidi, non giustificano la persistenza di attività illegali.

Inoltre, alla Commissione risulta che la cattura di tali animali è stata autorizzata, oltre che in tali regioni, anche nelle Marche, nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto e nella provincia autonoma di Trento (la Toscana ha smesso di concedere le autorizzazioni dal 2011).

La Commissione eccepisce, inoltre, che le autorizzazioni sono state concesse senza rispettare le condizioni di deroga tassativamente previste dall'articolo 9 della direttiva Uccelli, in primo luogo la mancanza di soluzioni alternative all'impiego di reti per la cattura delle specie in questione da utilizzarsi come richiami vivi.

Il fatto che l'impiego delle reti sia stato autorizzato per circa quindici anni è incompatibile con il carattere eccezionale che la deroga deve avere. Inoltre, ad avviso della Commissione, non è sostenibile la necessità, addotta dalle autorità italiane, di ricorrere alle deroghe per l'assenza di soluzioni alternative (la Commissione cita gli esempi di altre regioni in cui la caccia è esercitata senza il ricorso alle reti). Non è neanche condivisibile l'argomentazione delle autorità italiane basata su una presunta impossibilità degli allevamenti di uccelli da utilizzare come esca di fare fronte alle richieste, visto che, ad avviso della Commissione, l'Italia avrebbe avuto tutto il tempo di provvedere e, inoltre, il ricorso continuato alle deroghe ha costituito un disincentivo allo sviluppo degli allevamenti.

Non risulta inoltre garantito, ad avviso della Commissione, il rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva Uccelli, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate.

In primo luogo, la Commissione non condivide la posizione dell'Italia in merito alla garanzia di selettività offerta dall'uso delle reti secondo le modalità indicate dall'ISPRA

(circolare n. 4598/T-A62). A sostegno della sua posizione, le autorità italiane, nella lettera di risposta alla messa in mora, hanno fatto riferimento alla sentenza del TAR della Lombardia (n. 1393/2012) nella quale si sostiene che alcuni elementi che caratterizzano l'uso delle reti consentono di tollerarne il carattere intrinsecamente non selettivo. Ma, per la Commissione, la selettività può essere valutata unicamente alla luce del rischio di catturare altre specie non autorizzate e del rischio di catturare un numero superiore al consentito. Tali rischi sono strettamente connessi all'uso delle reti oggetto dei provvedimenti autorizzativi regionali.

Non è soddisfatta nemmeno la condizione dell'uso misurato delle reti, che garantisce il mantenimento ad un livello soddisfacente della popolazione della specie interessata. In particolare, la deroga non può essere giustificata per specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole, come la pavoncella e l'allodola. Le autorità italiane hanno informato la Commissione che, per il 2014, solo la Lombardia e l'Emilia Romagna non hanno autorizzato la cattura di esemplari di tali specie ma non hanno fornito informazioni sulla posizione delle altre regioni e della provincia autonoma di Trento.

I provvedimenti regionali non hanno garantito nemmeno il rispetto della condizione delle condizioni rigidamente controllate. Infatti, gli atti adottati fino al 2013 non indicavano né i luoghi dove esercitare la cattura in deroga né i periodi di apertura degli impianti né la tipologia e la quantità (e le relative risorse) dei controlli che sarebbero stati effettuati per garantire il rispetto della condizione. L'indicazione di alcuni dettagli in proposito nelle ultime deliberazioni della Lombardia e dell'Emilia Romagna non sono sufficienti alla Commissione per considerare superati i rilievi.

Le deroghe non rispettano neanche le condizioni di rischio entro le quali applicare le deroghe, previste dall'articolo 9 della direttiva Uccelli per limitare le deroghe stesse allo stretto necessario e per permettere la vigilanza da parte della Commissione. Infatti, tutti i provvedimenti adottati fino al 2013 non individuano i rischi connessi alla cattura di esemplari di altre specie o di un numero di esemplari superiore a quello autorizzato dalla deroga. I provvedimenti della Lombardia e dell'Emilia Romagna per il 2014 si limitano a dichiarare nulli tali rischi. Ma in tali casi, ad avviso della Commissione, non basta la presenza di operatori specializzati in grado di liberare gli esemplari catturati accidentalmente per considerare nulli i rischi.



## Articolo 22

*(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)*

1. La lettera *cc)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*cc)* il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».

L'**articolo 22** interviene sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE, e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero.

A tal fine viene modificato l'articolo 21, comma 1, lettera *cc)* della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), sul quale era già ultimamente intervenuto l'articolo 16, comma 3, lettera *b)* del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#), al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI).

La Commissione europea, infatti, ha contestato all'Italia la mancata espressa previsione a livello normativo di un divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana ma, comunque, oggetto di tutela da parte della direttiva 2009/147/CE. Tale vuoto normativo non consente al Corpo forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di violazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente commercializzati.

L'articolo 16, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge n. 91 del 2014, come detto, è già intervenuto sull'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 proprio per far fronte ai rilievi espressi dalla Commissione europea prevedendo:

- una modifica alla lettera *bb)* del comma 1 dell'articolo 21 in modo da includere nel divieto di commercializzazione di uccelli anche le specie importate dall'estero ed appartenenti non più alla categoria della “fauna selvatica“ ma a “tutte le specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea”;
- una modifica alla lettera *cc)* del comma 1 dell'articolo 21 in modo da aggiungere al divieto di “commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti “la specifica relativa al fatto che riguardino “specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero”.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all'originario disegno di legge (Atto Camera n. 2977), per un errore materiale, la disposizione introdotta alla lettera *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 (legge n. 157 del 1992) è risultata incoerente ed inapplicabile. A tal fine viene la stessa viene riformulata prevedendo il divieto di commercio di esemplari vivi non provenienti da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 prevede le sanzioni penali collegate alla violazione dei divieti previsti nel provvedimento; in particolare, al comma 1, lettera *l*), è sancito l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della legge citata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), le pene sono raddoppiate.

Con la modifica apportata le sanzioni riguarderanno tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero.

### **Procedure di contenzioso**

L'**articolo 22** in esame è volto a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI<sup>48</sup>, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva.

La disposizione in esame risulta, in particolare, necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerenti ed inapplicabili le modifiche alla legge n. 157 del 1992 introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.

Il caso EU Pilot 5391/13/ENVI era stato avviato in quanto alla Commissione risultava un'intensificazione nel Nord Italia, a partire dal 2009, della vendita di passerini surgelati di provenienza tunisina (*Passer hispaniolensis*, *Passer Italiae*, *Passer domesticus*). Si tratta di specie a cui si applica, sulla base dell'articolo 6 della direttiva Uccelli, il divieto di vendita, di detenzione per la vendita nonché di offerta in vendita. Di conseguenza gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato hanno ripetutamente compiuto sequestri di partite di passerini surgelati detenute da commercianti. Tutti i sequestri sono stati però annullati dai pubblici ministeri sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione

---

<sup>48</sup> La relazione illustrativa all'originario disegno di legge (Atto Camera n. 2977) afferma che la Commissione ha archiviato la procedura, essendosi il Governo italiano impegnato a modificare le disposizioni contestate.

che, diversamente da quanto deliberato in casi simili dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ([Causa C-202/94](#)), non riconoscono che a tali esemplari, catturati e uccisi al di fuori dell'Unione europea ma commercializzati all'interno dell'UE, debba applicarsi la direttiva Uccelli.

Alla luce di tali premesse, pertanto, la Commissione ha chiesto al Governo italiano di fornire chiarimenti circa il problema di compatibilità tra gli indirizzi della Corte di Cassazione e l'interpretazione della direttiva data dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.



### Articolo 23

*(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217:

1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;

b) all'articolo 218, comma 1:

1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;

2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;

c) all'articolo 226, comma 3:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli *standard* europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;

d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

L'**articolo 23** detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (cosiddetto Codice ambientale) ossia gli articoli 217-226, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123 relativi al non corretto recepimento della [direttiva 94/62/CE](#) ("direttiva imballaggi").

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'articolo 217 modificandone il comma 2 e ampliando l'ambito di applicazione della disciplina. L'intervento è finalizzato a ricomprendere nel novero dei soggetti coinvolti tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, adeguando la normativa nazionale ai criteri europei, estende il campo di applicazione della disciplina relativa agli imballaggi stabilendo che le norme relative alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea.

Tale modifica consente un miglior recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva imballaggi (n. 94/62/CE) il quale chiarisce che sono ad essa assoggettati tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggio "utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello". Si tratta quindi di una elencazione aperta di soggetti, in grado di considerare tutti i soggetti che producono o utilizzano imballaggi o rifiuti di imballaggio.

La norma nazionale vigente invece riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio "utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo". Si tratta di un elenco più circoscritto di soggetti.

La modifica in esame sostituisce quindi l'espressione "a qualsiasi titolo" al fine di ampliare l'elenco dei soggetti coinvolti a "qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio". Inoltre, dato che la direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità, la formulazione del vigente comma 2 dell'articolo 217 viene modificata per ricomprendere tutti gli "imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea".

Lo stesso **comma 1 dell'articolo 23**, lettera *a*), n. 2), introduce una disposizione finalizzata esplicitamente a recepire le disposizioni dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, garantendo l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal Titolo II della parte quarta del *Codice dell'ambiente* e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 217 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si tratta di una norma che, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione europea, consente di recepire la previsione, recata dall'articolo 18 della direttiva, (rubricato "Libertà di immissione sul mercato"), relativa al divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione nel loro mercato di imballaggi conformi alle disposizioni

della medesima direttiva. Sul punto, si consideri che il 29 aprile è stata approvata una direttiva ([2015/720/UE](#))<sup>49</sup>, che modifica la direttiva imballaggi al fine di consentire agli Stati membri di adottare misure - anche sotto forma di restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della direttiva medesima - necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero (*si veda la scheda nella parte relativa ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE*).

Quanto alle norme nazionali sulla commercializzazione di sacchetti di plastica per l'asporto merci, con l'articolo 1, comma 1130, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) sono state inserite nell'ordinamento nazionale le prime norme finalizzate a vietare la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci (cosiddetti *shoppers*) non biodegradabili. L'indeterminatezza della citata norma (su cui era intanto intervenuta la proroga per la sua attuazione, disposta dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009) ne ha però impedito l'attuazione.

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, che ha previsto la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione degli *shoppers* non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 dicembre 2012 - di un decreto interministeriale di natura non regolamentare. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto, sanzioni applicabili solo a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del predetto decreto interministeriale (secondo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 30, del decreto-legge n. 179 del 2012). Tale decreto pur essendo stato emanato il **18 marzo 2013** (e pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2013), non è tuttavia entrato in vigore in quanto, ai sensi del suo articolo 6, "è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa".

Lo scenario è mutato con l'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2014, che ha dato il via, a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal sopra citato articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 2 del 2012, per la commercializzazione:

- di sacchi per l'asporto merci (*shoppers*) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo "Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi");

- di *shoppers* riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto del 18 marzo 2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).

---

<sup>49</sup> Proposta COM(2013) 761 def.

La misura della sanzione può variare da 2.500 euro a 25.000 euro e può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

La **lettera b)** modifica l'articolo 218 del *Codice dell'ambiente*, intervenendo sulla definizione di “riciclaggio organico” del comma 1, lettera o) dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla pienamente conforme alla corrispondente definizione contemplata dalla direttiva europea.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, numero 9), della direttiva, la definizione in questione si riferisce al trattamento aerobico o anaerobico delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano.

Il testo vigente della lettera o) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fa invece riferimento alla produzione “di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico”.

Viene quindi eliminato il riferimento al biogas e al requisito del recupero energetico, non previsto dalla direttiva, che è sostituito con il riferimento al metano, così come previsto dalla norma europea.

L'operazione di riciclaggio termina quindi una volta ottenuto il metano, senza che vi sia bisogno di provvedere al recupero energetico.

La **lettera b), n. 2)**, modifica la definizione di “accordo volontario” - di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - al fine di operare un recepimento corretto della direttiva europea. Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, numero 12), della direttiva, l'accordo volontario è aperto “a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo”, mentre la lettera z) dell'articolo 218 stabilisce che l'accordo è “aperto a tutti i soggetti interessati”. La modifica della disposizione in esame è, pertanto, volta a sopprimere la parola “interessati” facendo riferimento indistintamente a tutti i soggetti.

La **lettera c)** modifica il comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale delle disposizioni dettate dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva prevede una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva stessa, tra i quali anche quelli di cui all'allegato II (recepito dall'Allegato F alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), per quegli imballaggi che siano conformi alle “pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee”. La direttiva dunque non fa riferimento a standard adottati da uno specifico

organismo di normalizzazione, come invece previsto dall'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che quindi rende vincolante, ai fini della commerciabilità degli imballaggi, la conformità a detti standard. Tale previsione è stata ritenuta restrittiva dalla Commissione europea.

La lettera *b)* del paragrafo 2 dell'articolo 9 della direttiva disciplina il caso in cui non esistano le norme armonizzate di riferimento menzionate dalla precedente lettera *a)*. Tale disposizione non trova corrispondenza nel testo vigente dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il seguente testo a fronte evidenzia come il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 226, come risultante dalle modifiche previste dalla lettera *c)* in esame, consenta un corretto e completo recepimento dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva.

<b>Articolo 226, comma 3 - Testo vigente</b>	<b>Testo della direttiva</b>	<b>Articolo 226, comma 3 - Nuovo testo</b>
<p>3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.</p>	<p>2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:</p> <p><i>a)</i> alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;</p>	<p><b>3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CE e riportati nell'allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.</b></p>
	<p><i>b)</i> alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono</p>	<p><b>In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva</b></p>

Articolo 226, comma 3 - Testo vigente	Testo della direttiva	Articolo 226, comma 3 - Nuovo testo
	tali norme non esistono norme armonizzate.	<b>94/62/CE, nonché quelli dell'allegato F alla Parte IV, si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.</b>
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.		Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

La **lettera d)** infine, corregge un errore materiale contenuto nell'Allegato E alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro la fine del 2008.

Il seguente testo a fronte evidenzia come nel testo vigente manchi una parte della corrispondente disposizione contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva. Il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate della norma in esame, che introduce proprio tale parte mancante (evidenziata in neretto), risulta perfettamente identico a quello della direttiva.

<b>Allegato E - Testo vigente</b>	<b>Testo della direttiva</b>	<b>Allegato E - Nuovo testo</b>
entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio	d) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio;	entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
	e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i	<b>entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i</b>
materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60 % in peso per il vetro; 60 % in peso per la carta e il cartone; 50 % in peso per i metalli; [...]	materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: i) 60% in peso per il vetro; ii) 60% in peso per la carta e il cartone; iii) 50% in peso per i metalli; [...]	materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60 % in peso per il vetro; 60 % in peso per la carta e il cartone; 50 % in peso per i metalli; [...]

### **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo in esame, che riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti da imballaggio, si segnala che è stata adottata una modifica della [direttiva 94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero ([direttiva 2015/720/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

La direttiva si applica alle buste di plastica con spessore inferiore ai 50 micron che, essendo monouso e sottili, sono soggette a dispersione e quindi più inquinanti rispetto alle altre tipologie. Le misure potranno variare a seconda dell'impatto ambientale del sacchetto biodegradabile e compostabile.

Il testo prevede che, per ridurre il consumo di sacchetti di plastica, gli Stati membri potranno fissare un obiettivo nazionale, cioè un tetto al consumo medio pro capite. In alternativa, potranno stabilire un sistema di prezzo dei sacchetti.

### **Procedure di contenzioso**

L'11 luglio 2014, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE per il non corretto recepimento della [direttiva](#)

[94/62/CE](#) relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio (procedura di infrazione 2014/2123).

Un **primo rilievo** riguarda l'ambito di applicazione della direttiva: infatti, l'articolo 2 della direttiva si riferisce specificamente agli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, laddove, invece, l'articolo 217 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva, ne restringe il campo di applicazione agli imballaggi immessi sul mercato nazionale.

Nel corso della fase pre-contenziosa che ha preceduto l'apertura della procedura di infrazione (caso EU Pilot 2113/11/ENVI), l'Italia ha sostenuto che, non essendoci disposizioni specifiche, la medesima normativa si applica anche agli imballaggi prodotti in Italia, destinati ad essere esportati in altri Stati membri. Ad avviso della Commissione, questa mancata esplicitazione crea incertezza sul regime applicabile agli imballaggi prodotti in Italia e commercializzati in altri Paesi dell'Unione europea, compromettendo, potenzialmente, anche l'efficacia delle disposizioni chiave della direttiva.

Inoltre, ad avviso della Commissione, l'articolo 2 della direttiva, avendo una formulazione aperta, si applica a qualunque soggetto produttore o utilizzatore di imballaggi. Invece, l'articolo 217 del decreto legislativo non solo si riferisce ad un elenco definito di soggetti ma anche si riferisce solo al titolo (professionale o individuale), con il quale ciascun soggetto può essere assoggettato alla direttiva.

Un **secondo rilievo** attiene alla limitazione, da parte dell'articolo 218 del decreto legislativo, della definizione di riciclaggio organico alla produzione di biogas con recupero energetico, escludendo, a differenza dell'articolo 3 della direttiva, i casi senza recupero energetico.

Un **terzo rilievo** attiene alla definizione di accordo volontario, che l'articolo 3 della direttiva considera aperto a tutti gli interlocutori, laddove l'articolo 218 del decreto legislativo lo limita ai soggetti interessati.

Ad avviso della Commissione, l'onere di dovere dimostrare di essere titolari di un interesse diretto nella materia non corrisponde né allo scopo né allo spirito della direttiva.

Anche in questo, secondo la Commissione, le modalità di trasposizione della direttiva potrebbero causare difficoltà nell'attuazione.

Un **quarto rilievo** riguarda la non corretta trasposizione dell'articolo 6, lettera e) della direttiva sui termini per il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio. Per un errore di stampa durante la fase di pubblicazione, riconosciuto dalle autorità italiane, il termine è stato omissis. Anche se, per prassi consolidata, gli operatori hanno interpretato correttamente la norma, la mancata correzione dell'errore, ad avviso della Commissione, potrebbe ingenerare ambiguità.

Un **quinto rilievo** riguarda la commercializzazione degli imballaggi, subordinata dall'articolo 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla conformità dei prodotti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione (CEN), laddove l'articolo 9 lettera *a*) della direttiva introduce solo un principio di presunzione di conformità.

In particolare, la Commissione considera volontario l'uso degli standard CEN e non una condizione valida per l'accesso al mercato dell'UE. Inoltre, la conformità agli standard CEN non rappresenta uno dei requisiti essenziali previsti dall'articolo 9 in combinato disposto con l'Allegato II della direttiva.

Infine, la Commissione imputa all'Italia anche il mancato recepimento delle seguenti disposizioni della direttiva:

- l'articolo 9, comma 2, lettera *b*), che si riferisce alla conformità degli imballaggi con gli standard nazionali quando, per i settori cui si riferiscono tali norme, non esistono norme armonizzate;
- l'articolo 18, che obbliga gli Stati membri all'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che non ci siano ostacoli all'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi ai requisiti essenziali della direttiva;
- l'Allegato III, che definisce i dati che gli Stati membri devono includere nelle base di dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, richieste dall'articolo 12, per consentire agli Stati membri e alla Commissione, grazie ai formati armonizzati, di controllare l'attuazione degli obiettivi della direttiva.

In risposta alla messa in mora, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione i testi delle proposte di modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006 necessarie al superamento dei rilievi.

Con specifico riferimento al comma 1, lettera *c*) che introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi nel rispetto dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE (che prevede il divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della medesima direttiva), si segnala che è in corso la procedura di infrazione n. 2011/4030, avviata per la eccepita incompatibilità con il diritto europeo del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto di merci, introdotto nell'ordinamento italiano dalla [legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tale divieto contrasterebbe, in particolare, con:

- l'obbligo di notifica recato dall'articolo 16 della direttiva [94/62/CE](#) e dall'articolo 8 della direttiva [98/34/CE](#);
- il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato di prodotti conformi alla direttiva, di cui all'articolo 18 della medesima direttiva n. 94/62/CE).

In risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità italiane hanno fatto presente di avere inviato, per ottemperare all'obbligo di notifica, alla Commissione, il 5 aprile 2011, un disegno di legge volto a meglio definire la portata del divieto che, sulla base della formulazione originaria della norma, non era mai stato applicato.

Il 30 novembre 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora complementare.

In primo luogo, la Commissione ha contestato la mancata notifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, in base alla quale i sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una determinata percentuale di plastica riciclata. In tal modo, ad avviso della Commissione europea, l'Italia ha violato l'articolo 8 della direttiva 98/34/CE che impone agli Stati membri di notificare nuovamente il progetto di regola tecnica qualora siano apportate modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, che aggiungano requisiti o che rendano più rigorosi i requisiti previsti.

In secondo luogo, con la costituzione in mora complementare, la Commissione ha esteso l'oggetto della procedura di infrazione alla violazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, che reca il divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva. Più in particolare, l'articolo 9 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere a che siano immessi sul mercato solo gli imballaggi conformi ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva. Viceversa, la direttiva non consente di vietare la commercializzazione di imballaggi non biodegradabili, come invece disposto dalla normativa italiana.

Pertanto, il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto merci introdotto dalla legge n. 296 del 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2011 viola l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE.

Anche la sospensione del divieto limitatamente ad alcune tipologie di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche, non rientranti tra i requisiti essenziali definiti dalla direttiva, non è conforme, secondo la Commissione, al diritto europeo in quanto la direttiva medesima non consente agli Stati membri di condizionare la commerciabilità degli imballaggi né alla conformità a norme autorizzate (come la UNI EN 13432:2002 prevista dal decreto-legge n. 2 del 2012) né a requisiti di spessore minimo né alla presenza di una percentuale minima di plastica riciclata nella composizione degli imballaggi.

## Articolo 24

### *(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio- Caso EU-PILOT 7334/15/CLIM)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* È vietato lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;

b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO<sub>2</sub>»;

c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti

possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;

d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;

e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».

Al **comma 1**, le lettere a) ed e) sono volte a superare i rilievi della Commissione europea relativi alla mancata trasposizione nella normativa nazionale della disposizione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE, che prevede il divieto di stoccaggio di CO<sub>2</sub> in un sito di stoccaggio, il cui complesso di stoccaggio si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali.

La lettera b) è, invece, volta a porre rimedio all'incompleta trasposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/CE, in quanto al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, non è,

effettivamente previsto, come rileva la Commissione europea, che la licenza di esplorazione debba includere, se del caso, il monitoraggio delle prove di iniezione.

La lettera c) si propone di rendere più coerente - ed in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva - il comma 2 dell'articolo 22, che, ad avviso della Commissione europea, non ha correttamente trasposto la norma europea sulle prescrizioni degli organi di controllo.

Infine, la lettera d) si propone di sanare la mancata trasposizione del paragrafo 2, dell'articolo 22 della direttiva 2009/31/CE: vi si stabilisce che, in caso di controversie transfrontaliere, si applichino le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso e che, se nelle controversie transfrontaliere la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, gli stessi Stati membri avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva.

## Articolo 25

*(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto

dal comma 3 dell'articolo 8»;

b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».

L'**articolo 25**, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).

La disciplina comunitaria è stata recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 249/2012, che introduce il vincolo aggiuntivo della detenzione sul territorio italiano di alcuni tipi di scorte. Tale vincolo è stato contestato dalla Commissione europea.

Si ricorda che la direttiva 2009/119/CE distingue tra alcune tipologie di scorte petrolifere: le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi), che corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio; le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro in base ad una delle tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali).

Il D.Lgs. 249/2012, di recepimento della direttiva, richiede espressamente la detenzione sul territorio nazionale delle scorte specifiche (articolo 5, comma 5 e articolo 9, comma 7). Le scorte di sicurezza possono invece essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro alcuni limiti per ciascun soggetto obbligato. È concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente: a) all'OCSIT (organismo centrale di stoccaggio); b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute; c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute; d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe. Peraltro, nel limitare i diritti di delega ai

soggetti obbligati, il medesimo decreto garantisce che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti (articolo 8, comma 3).

Il 27 marzo 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/4014) per non corretto recepimento della direttiva 2009/119/UE. I rilievi della Commissione riguardano, in particolare, i sopra citati articolo 5, comma 5, e articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con cui l'Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva. La Commissione osserva al riguardo che:

1) la direttiva (articolo 5, paragrafo 1, secondo comma) consente agli Stati membri di fissare i limiti o le condizioni per la conservazione all'estero di scorte di sicurezza; tuttavia, la normativa nazionale, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, include anche le cosiddette "scorte specifiche" (vale a dire scorte petrolifere destinate ad un numero preciso di giorni di consumo, che dovrebbero corrispondere alle effettive necessità in caso di crisi) tra gli obblighi di stoccaggio degli operatori, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva, secondo cui le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell'Organismo centrale di stoccaggio (OCS) istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio dell'Unione;

2) a norma dell'articolo 8 della direttiva, gli operatori sono liberi di delegare parte degli obblighi di stoccaggio loro imposti, benché gli Stati membri possano limitare tali diritti di delega, a determinate condizioni. Tale articolo si applica alle scorte di sicurezza, vale a dire a quelle di proprietà dell'operatore economico. Il decreto legislativo n. 249/2012 ha invece fissato i criteri per la limitazione della delega riferendoli alle scorte di sicurezza, vietando la delega per quelle che la legislazione italiana considera erroneamente scorte specifiche (in realtà si tratta di scorte di sicurezza a tutti gli effetti, a norma della direttiva, essendo di proprietà degli operatori);

3) a norma dell'articolo 8 della direttiva, gli operatori economici hanno il diritto di scegliere liberamente a quale soggetto delegare almeno fino al 10% degli obblighi loro imposti (30% a partire dal 2017). Considerando che, secondo le informazioni a sua disposizione, l'OCS italiano non può accettare deleghe fino al 10% degli obblighi di stoccaggio, la Commissione rileva che in tal modo la normativa nazionale limita la libertà concessa agli operatori.

Il **comma 1** interviene sul D.Lgs. 249/2012, rispondendo parzialmente alle obiezioni sollevate dalla Commissione, con riguardo particolare ai diritti di delega nelle fattispecie riguardanti le scorte specifiche. In particolare ciò avviene mediante una modifica dell'articolo 5, comma 5, che prevede che le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, e all'articolo 9, comma 7, sugli obblighi di detenzione delle scorte specifiche sul territorio italiano: si fa salva l'applicazione a tali fattispecie della disposizione prevista dallo stesso decreto relativa ai diritti di delega in capo ai soggetti

obbligati alla detenzione di scorte (cioè che un operatore economico deve poter delegare almeno il 30 per cento degli obblighi di stoccaggio ad esso imposti).



## Articolo 26

*(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.  
Procedura di infrazione n. 2014/2286)*

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;

b) all'articolo 16:

1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8,

senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare

l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete»;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;

d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati»;

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto

1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;

f) all'articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».

L'**articolo 26**, inserito durante l'esame alla Camera, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. "terzo pacchetto energia". La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in materia di:

- piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Terna e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione (modifiche agli articoli 15 e 16). Con emendamento aggiunto dall'Assemblea, si è anche prevista la cessazione di efficacia del decreto ministeriale del 2013

- per la redazione del piano decennale, precisando che restano impregiudicate le relative competenze dell'Autorità;
- disciplina del bilanciamento di merito economico, le cui condizioni devono essere stabilite in autonomia dall'Autorità, che attualmente agisce sulla base degli indirizzi del MiSE (modifica all'articolo 32);
  - accesso alle infrastrutture transfrontaliere, le cui condizioni devono essere stabilite in autonomia dall'Autorità. Nella normativa attualmente vigente l'Autorità ha solo un ruolo consultivo per il MiSE (modifiche all'articolo 37);
  - sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la normativa nazionale pone una soglia massima in valore assoluto, quando invece l'Autorità deve poter imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione (modifica all'articolo 45, comma 4);
  - sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi (integrazione all'articolo 45 con il comma 7-bis).

È prevista inoltre una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, i quali riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dopo aver effettuato il cambio (integrazione all'articolo 43). Le modifiche apportate tengono conto di alcune osservazioni della Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2286. Il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha infatti avviato una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2009/72/UE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, della direttiva 2009/73/UE (relativa al mercato interno del gas) nonché per violazione di alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 relativi alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di energia elettrica e di gas.

In particolare, i rilievi avanzati dalla Commissione riguardavano:

- a) la limitazione del numero dei gestori dei sistemi di interconnessione. Come disposto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, la società Terna spa è l'unico gestore di sistema di trasmissione di energia elettrica in Italia. Poiché, sulla base del decreto ministeriale 25 giugno 1999, gli interconnettori con altri Stati membri fanno parte della rete di trasmissione nazionale, ne discende che qualsiasi interconnessione dovrebbe essere gestita da Terna, escludendo di fatto l'ingresso di altri soggetti. Secondo la Commissione, tali disposizioni sono contrari sia alla lettera sia agli obiettivi della direttiva 2009/72/CE, che intende creare un mercato dell'energia aperto, integrato e competitivo;
- b) la separazione proprietaria. La direttiva prevede tre diversi modelli di separazione dei sistemi di trasmissione dai sistemi di distribuzione, vale a dire la separazione proprietaria, il gestore di sistema indipendente e il gestore di trasmissione indipendente. L'Italia (articolo 36 del decreto legislativo 93/2011)

ha recepito esclusivamente il primo modello, per altro - ad avviso della Commissione - in maniera tale che le norme siano applicabili esclusivamente a Terna, con ciò violando gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva, in base ai quali qualsiasi impresa ha la possibilità di essere certificata come gestore del sistema di trasmissione in separazione, in base a tale modello;

c) le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione rileva che la normativa nazionale non avrebbe recepito completamente e correttamente le disposizioni delle direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE relative alla competenza dell'autorità in materia di fissazione di termini e condizioni per la prestazione dei servizi di bilanciamento, determinazione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, imposizioni di sanzioni, valutazione del piano nazionale di sviluppo della rete, risoluzione delle controversie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, esenzioni per nuovi interconnettori per corrente continua;

d) il cambio di fornitore entro tre settimane. In fase di recepimento, l'Italia ha subordinato il rispetto del termine di tre settimane – inteso come periodo di tempo compreso tra l'attivazione del cambio da parte del cliente e l'effettiva fornitura da parte del nuovo fornitore – alla realizzazione del Sistema Informatico Integrato. Dal momento che il sistema non è ancora operativo, ne consegue secondo la Commissione che l'obbligo delle tre settimane non è ancora pienamente attuato in Italia;

e) definizione di cliente vulnerabile. Secondo la Commissione la definizione di vulnerabilità adottata dalla normativa nazionale non appare adeguata, dal momento che è stato utilizzato come unico criterio quello del livello dei consumi di energia;

f) chiusura dei conti entro sei settimane. A parere della Commissione, la normativa nazionale non definisce in maniera chiara il termine di sei settimane che la direttiva fissa per il conguaglio definitivo al cliente, dopo un cambio di fornitore;

g) politica di comunicazione. La Commissione rileva che, nonostante il recepimento della disposizione in materia, nella prassi italiana la politica di comunicazione e la strategia di marchio del gestore del sistema di distribuzione ENEL distribuzione e del fornitore ENEL energia non sono sufficientemente separate, generando confusione nel consumatore.

## Articolo 27

### *(Capacità europea di risposta emergenziale)*

1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.

2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma

restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

L'**articolo 27** reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il **comma 1**, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile.

Il **comma 2** autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).

Il **comma 3** consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.

Di seguito, sono esaminate in maggior dettaglio le disposizioni recate dall'articolo in esame.

In particolare, il **comma 1**, in attuazione della [decisione 1313/2013/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo denominato Capacità europea di risposta emergenziale (*European Emergency Response Capacity - EERC*), istituita ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE. In attuazione di tale decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/UE/Euratom e 2007/606/UE/Euratom.

L'articolo 11 della decisione 1313/2013/UE ha istituito una capacità europea di risposta emergenziale (EERC), costituita da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri, comprendente moduli, altri mezzi di risposta ed esperti. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 medesimo, spetta alla Commissione la definizione, sulla scorta dei rischi individuati, delle tipologie e della quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC ("obiettivi del dispositivo").

Il **comma 2** autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 - previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari - a seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze ([Emergency Response Coordination Centre - ERCC](#)).

L'articolo 7 della decisione 1313/2013/UE ha istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), che garantisce la capacità operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.

Il **comma 2** prevede inoltre che il Capo del Dipartimento della protezione civile, prima di attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1, valuti l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE, ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo della suddetta decisione.

I paragrafi 7 e 8 dell'articolo 11 della decisione 1313/2013/UE prevedono tra l'altro, rispettivamente, che, qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a

disposizione i mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione (paragrafo 7), e che, ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione (paragrafo 8).

Infine, il **comma 3** autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale, al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2.

In tale ambito, il comma 3 prevede altresì la possibilità della stipula da parte del Dipartimento della protezione civile di appositi convenzioni ed accordi con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione 1313/2013/UE.

L'articolo 19 della decisione 1313/2013/UE prevede che la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 368.428.000 euro a prezzi correnti. In particolare, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 223.776.000 euro a prezzi correnti, sono attinti dalla rubrica 3 "[Sicurezza e cittadinanza](#)" e 144.652.000 euro a prezzi correnti dalla rubrica 4 "[Europa globale](#)".

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del [quadro finanziario pluriennale 2014-2020, \(regolamento del Consiglio 1311/2013 del 2 dicembre 2013\)](#) in cui tra l'altro sono previsti anche una serie di "strumenti speciali", per consentire all'UE di reagire a circostanze impreviste o di finanziare spese legate a obiettivi ben precisi che non possono essere finanziati entro i massimali del QFP, tra cui rileva, in caso di catastrofi naturali, quanto previsto dall'articolo 10 del citato regolamento per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con una dotazione annua di 500 milioni di euro (Regolamento (CE) n. 2012/2002, istitutivo del Fondo, recentemente modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189).

### ***Il Servizio Nazionale di protezione civile***

Il Servizio Nazionale di protezione civile istituito e disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha come sue componenti (articolo 6, comma 1, della legge n. 225/92) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; le Forze armate; le Forze di polizia; il Corpo forestale dello Stato; i Servizi tecnici nazionali; i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; la Croce rossa italiana; le strutture del Servizio

sanitario nazionale; le organizzazioni di volontariato; il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

Se si verifica un'emergenza eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della regione interessata (articolo 3 del D.L. 245/02). Nella sede del Dipartimento della Protezione Civile si riunisce il Comitato Operativo, che assicura il coordinamento dell'attività di emergenza. La composizione ed il funzionamento del Comitato operativo sono disciplinati dal D.P.C.M. 8 agosto 2013.

Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è, inoltre, attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze. A fronte di un'emergenza a carattere nazionale, che prevede la convocazione del Comitato operativo di protezione civile volto ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, Sistema garantisce la propria attività di supporto al suddetto Comitato nelle prime ore dell'evento, per poi riprendere il ruolo ordinario di struttura di monitoraggio e sorveglianza delle possibili criticità presenti o previste sulla restante parte del territorio nazionale. L'organizzazione e il funzionamento di Sistema sono definiti con il D.P.C.M. 3 dicembre 2008.

Si ricorda che è in corso di esame alla Camera l'[A.C. 2607](#), recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento.

In merito alle modifiche in materia di protezione civile adottate nel corso dell'attuale legislatura, si rinvia, infine, al tema dell'attività parlamentare: [Protezione civile](#).

## Articolo 28

*(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 41-bis. -- *(Fondo per il recepimento della normativa europea)*. -- 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del

presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'**articolo 28**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

A tal fine è aggiunto l'articolo 41-bis alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Fondo, denominato "Fondo per il recepimento della normativa europea", è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Tali somme sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dagli adempimenti necessari al recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento e soltanto in quanto

non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2015 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Secondo quanto riportato dal Governo, nella relazione illustrativa all'emendamento, la norma si rende necessaria ed urgente per assicurare certezza di risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno.

## Articolo 29

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza»;

b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

c) all'articolo 36:

1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della

Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 29**, introdotto durante l'esame alla Camera, apporta alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012 (recante norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). In particolare modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il Comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

**Comma 1, lettera a)** - *Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE)*

La **lettera a)** del **comma 1** interviene sulle norme relative ai criteri di nomina del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è un organo istituito dall'articolo 2 della legge n. 234 del 2012 (in sostituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - CIACE - a sua volta istituito dall'articolo 2 della [legge 4 febbraio 2005, n. 11](#)), con il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati al Dipartimento per le politiche europee, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei, e vi partecipano i Ministri per gli affari europei, per gli affari regionali, per gli affari esteri, per l'economia e le finanze, nonché tutti i Ministri aventi competenza specifica nelle materie oggetto delle tematiche all'ordine del giorno. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, al CIAE prendono parte anche il Presidente della Conferenza delle regioni (o un presidente di regione da lui delegato), il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI.

La legge n. 234 ha anche previsto l'adozione di un regolamento per disciplinare il funzionamento del Comitato (tale regolamento al momento non risulta ancora adottato), disponendo altresì che, fino alla data della sua entrata in vigore, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell' articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Tra tali atti, mette conto segnalare in particolare il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2006), il cui articolo 4 reca la disciplina relativa alla Segreteria del CIACE. Esso dispone, tra l'altro, che, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee, opera l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, che espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell' articolo 19 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dell'articolo 9 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.

Il citato articolo 2 della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che, al fine del funzionamento del CIAE, il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione del **comma 1**, lettera *a*) del disegno di legge in esame aggiunge dunque un comma *9-bis* all'[articolo 2 della legge n. 234 del 2012](#). Tale ulteriore disposizione disciplina le modalità di nomina del segretario del Comitato, che va scelto tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza; la nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale), e dell'articolo 9 del [decreto legislativo n. 303 del 1999](#) (relativo al personale della Presidenza del consiglio dei ministri).

*Tale disposizione sembra riprodurre, nella sostanza, il contenuto dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del sopracitato DPCM 9 gennaio 2006, riguardante la segreteria del CIACE.*

**Comma 1, lettera b)** - *Modifica dei termini di adozione dei decreti delegati con legge di delegazione europea*

Il **comma 1, lettera b)** della disposizione in esame interviene sull'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 allo scopo di modificare il termine per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea. Attualmente, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 234 del 2012, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono fissati in due mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; la disposizione in esame prevede invece un termine di **quattro mesi** per consentire il completamento delle procedure relative all'espressione dei pareri previsti e la pubblicazione del decreto legislativo entro i termini di scadenza per l'attuazione delle direttive nell'ordinamento nazionale, anche al fine di evitare l'avvio di procedure di contenzioso da parte della Commissione per mancato recepimento.

**Comma 1, lettera c)** - *Modifica della procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico*

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 36 della legge 234 del 2012. Tale articolo riguarda l'attuazione degli atti di esecuzione dell'Unione europea<sup>50</sup>: si

---

<sup>50</sup> Le competenze di esecuzione permettono alla Commissione di adottare le misure di attuazione di un atto giuridico europeo. La Commissione dispone di competenze di esecuzione solamente se sono previste

tratta di atti che sono adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione in attuazione di atti dell'Unione già recepiti o già efficaci negli ordinamenti nazionali, ma non autonomamente applicabili (quindi non atti normativi). Si prevede - per effetto della novella apportata dal disegno di legge in esame - che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.

Tenuto conto del fatto che la Costituzione all'articolo 117, quinto comma, prevede che nelle materie di loro competenza le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza, la disposizione in esame introduce una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea.

I provvedimenti statali adottati in tale regime si applicano, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e comunque perdono efficacia appena entra in vigore la normativa regionale. I provvedimenti statali così adottati devono dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in esse contenute.

Identica formulazione, con un più generico riferimento agli "atti dell'Unione europea", è recata dall'articolo 41, comma 1 della legge 234 (non modificata in tale sede), dove è previsto e disciplinato il potere sostitutivo dello Stato per sopperire all'inerzia degli organi regionali nell'attuazione delle normative europee nei casi di loro competenza.

---

dall'atto giuridico di base: non si tratta dunque di una competenza generale. Inoltre, l'esercizio di tali competenze è rigidamente inquadrato per permettere agli Stati membri di restare associati all'elaborazione degli atti di esecuzione. La base giuridica delle competenze di esecuzione è disciplinata dall'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo attribuisce le competenze di esecuzione in linea di principio agli Stati membri, i quali infatti sono tenuti ad applicare la legislazione europea nel loro diritto interno attraverso le amministrazioni nazionali. Ciò nonostante, esistono casi in cui è necessaria un'applicazione uniforme del diritto europeo, per evitare, ad esempio, qualsiasi tipo di discriminazione o distorsione della concorrenza. Di conseguenza, l'articolo 291 del TFUE permette alla Commissione di adottare le misure di esecuzione di un atto giuridico europeo. In tal caso, l'atto giuridico di base deve conferire in modo esplicito alla Commissione le competenze di esecuzione.

Si dispone altresì che l'articolo 36 assuma la nuova rubrica «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».

Il **comma 2** reca infine una clausola di invarianza finanziaria.



### **Articolo 30**

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 30** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#">216</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1934 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
<a href="#">217</a>	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
<a href="#">218</a>	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
<a href="#">219</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
<a href="#">220</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<a href="#">221</a>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - ( <i>art. 698 del codice della navigazione</i> )
<a href="#">222</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<a href="#">223</a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<a href="#">224</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
225	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".